

Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 20.

“Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11) e ulteriori disposizioni transitorie”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7)

1. Alla legge regionale 21 aprile 2020, n. 7 (Testo unico sul commercio ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2015, n. 11), sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 6, comma 1 è così modificato:

- 1) alla lettera a), le parole “senza scadenza temporale” sono soppresse;
- 2) alla lettera b), le parole “per un determinato periodo temporale” sono sostituite dalle seguenti: “per una durata massima di centottanta giorni nell’anno solare, anche se non consecutivi”;
- 3) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:

“mbis) associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale: le associazioni di categoria, rappresentative di imprese attive nel settore del commercio, in possesso del seguente requisito:

a) essere costituite a livello regionale e aderenti a Organizzazioni nazionali di categoria rappresentate nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e, al contempo, essere firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di settore applicato alla categoria e avere una rappresentanza stabile nel territorio regionale con sede operativa in Campania da almeno tre anni da comprovare mediante idonea documentazione.

b) l'articolo 10 è così modificato:

- 1) il comma 2 è soppresso;
- 2) al comma 4, dopo le parole “relativo al settore alimentare” sono aggiunte le seguenti: “e alla somministrazione degli alimenti e bevande, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di formazione professionale.”;

c) l'articolo 11 è così modificato:

- 1) al comma 1, le parole “associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative per il settore del commercio a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera mbis)”;
- 2) al comma 2, le parole “associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera mbis)”;
- 3) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

“4bis. La Regione Campania riconosce i Distretti commerciali ricadenti nelle Aree Interne SNAI quali agenzie di sviluppo, laboratori di innovazione territoriale che mirano a valorizzare e rigenerare il tessuto commerciale locale, rafforzando le relazioni tra esercizi di vicinato, enti pubblici e comunità.”;

“4ter. La Regione Campania si impegna, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili in bilancio, a redigere programmi di intervento degli ambiti territoriali attraverso appositi bandi che prevedono una riserva finanziaria destinata agli ambiti territoriali dei Distretti commerciali ricadenti nelle Aree Interne SNAI, i cui criteri e modalità di attuazione sono definiti con delibera di Giunta regionale.”.

d) l’articolo 12 è così modificato:

1) al comma 1 dopo le parole “dei centri storici” sono aggiunte le seguenti: “, presenti nei distretti del commercio,”;

e) l’articolo 15 è così modificato:

1) al comma 1 dopo le parole “i consorzi di imprese,” sono aggiunte le seguenti: “i distretti del commercio,”;

f) l’articolo 16bis è così modificato:

1) al comma 2 dopo le parole “quelli appartenenti a paesi” la parola “esteri” è soppressa;

g) l’articolo 18 è così modificato:

1) prima del comma 1 è aggiunto il seguente:

“01. È istituito il Registro regionale delle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale, tenuto e aggiornato, almeno una volta l’anno, dalla competente struttura regionale. Al Registro possono iscriversi tutte le associazioni in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera mbis).”;

2) al comma 1, le parole “entro il 31 marzo di ciascun anno” sono sostituite dalle seguenti: “previa verifica della disponibilità finanziaria, con cadenza annuale” e le parole “alle associazioni di categoria relative alle piccole e medie imprese operanti nel settore commerciale, turistico e dei servizi che svolgono attività associativa in ambito nazionale ed hanno una sede operativa sul territorio della Regione Campania” sono sostituite dalle seguenti: “alle associazioni di categoria del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale iscritte nel Registro di cui al comma 01”;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. I criteri per la ripartizione dei contributi di cui al comma 1 sono definiti in un apposito avviso, pubblicato dagli uffici della Giunta regionale, nel quale sono previste forme di premialità a favore delle associazioni che abbiano regolarmente assolto agli obblighi di rendicontazione in modo completo e nei termini previsti, relativamente a contributi pubblici ricevuti in precedenti esercizi finanziari, anche da altre amministrazioni. Le associazioni in possesso dei requisiti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera mbis), che dispongono di articolazioni di categoria o articolazioni territoriali a livello regionale, provinciale o comunale, possono presentare domanda di ammissione al contributo esclusivamente per il tramite della propria struttura regionale.”;

4) al comma 3, il primo periodo è abrogato.

h) l’articolo 19 è così modificato:

1) al comma 1, dopo le parole “I Comuni” sono aggiunte le seguenti: “, con popolazione superiore a 3.000 abitanti, e che dispongano di un Piano Urbanistico Comunale (PUC) regolarmente approvato ai sensi della vigente normativa regionale”;

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Il SIAD, tenuto conto delle condizioni della viabilità, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza, prevede tra gli allegati i regolamenti per l'esercizio delle attività commerciali in aree private e in aree pubbliche, adottati nel rispetto delle destinazioni d'uso delle aree e degli immobili, nonché dell'articolo 70 della presente legge. I Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti sono comunque tenuti ad adottare i suddetti regolamenti.”;

3) al comma 7, le parole “organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative sul territorio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera mbis”;

4) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Dopo l'approvazione del Comune, il SIAD è sottoposto al visto di conformità della competente struttura amministrativa regionale, rilasciato entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione. Il termine può essere interrotto una sola volta per la richiesta di chiarimenti o integrazioni documentali da parte del competente ufficio regionale. Decorso i termini, in mancanza di pronuncia espressa, il visto si intende favorevolmente apposto. Acquisito il visto di conformità regionale, ovvero decorso il termine di quarantacinque giorni in assenza di richieste da parte del competente ufficio regionale, il SIAD diviene esecutivo con la pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC).”;

5) al comma 9, dopo le parole “nei comuni” sono aggiunte le seguenti: “con popolazione superiore a 3000 abitanti,”;

6) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

“10bis. Nei Comuni dove non è vigente il SIAD il regolamento per le attività commerciali non può contenere alcuna delle restrizioni elencate al comma 5”.

i) l'articolo 20 è così modificato:

1) al comma 1, le parole “organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera mbis”;

2) al comma 3, dopo le parole “il comune” sono aggiunte le seguenti: “con popolazione superiore a 3000 abitanti,” e le parole “associazioni di commercianti maggiormente rappresentative sul territorio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera mbis”.

l) dopo l'articolo 21 è aggiunto il seguente:

“Art. 21bis (Interventi per la tutela e l'incentivazione dei negozi di vicinato storici)

1. Si definiscono "negozi di vicinato storici" le attività commerciali che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risultino attive da almeno dodici anni consecutivi sul territorio regionale senza interruzioni nell'attività.

2. Al fine della valorizzazione e conservazione del commercio di vicinato di cui al comma 1, la Giunta regionale con proprio atto, previa verifica delle disponibilità finanziarie, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce annualmente criteri, modalità e forme di sostegno, anche economico, per i negozi di vicinato, tenendo conto della distribuzione territoriale e del numero di esercizi aventi diritto. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente comma non possono accedere, per le medesime finalità, ai contributi previsti dall'articolo 4 della legge regionale 10 marzo 2014, n. 11 (Valorizzazione dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie).”.

m) l'articolo 23, comma 1 è così modificato:

1) alla lettera d), dopo le parole “cabine di prova e simili e” sono aggiunte le seguenti “, ad eccezione di quelle presenti all'interno degli Esercizi speciali per la vendita di Merci Ingombranti (EMI)” e, alla fine del periodo, le parole “e, anche se accessibile alla clientela,

l'area scoperta, se adiacente all'esercizio commerciale e di dimensioni non superiori al 20 per cento della superficie di vendita” sono soppresse;

2) dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

“nbis) gli Esercizi speciali per la vendita di Merci Ingombranti (EMI) sono autorizzati dal SUAP di competenza, previa domanda di apertura, con le medesime modalità delle medie strutture di vendita, con l'unica differenza che gli standard qualitativi, urbanistici e commerciali sono calcolati con riferimento alla superficie lorda della struttura distributiva, nel rispetto delle previsioni del SIAD, indicando la limitazione alla vendita dei prodotti ingombranti del settore non alimentare e degli articoli di complemento, nonché l'ampiezza delle superfici espositive e dei depositi.”.

n) l'articolo 24 è così modificato:

1) al comma 1, alla lettera c), la parola “esclusivamente” è soppressa;

2) al comma 2, le parole “o di esercizi commerciali insistenti in un immobile privo di destinazione specifica oppure in uno stesso immobile che utilizzano separatamente accessi, ingressi ed aree di parcheggio.” sono sostituite dalle seguenti: “oppure quelli allocati nel medesimo edificio ed aventi accessi pedonali autonomi o aree di parcheggio distinte”.

o) l'articolo 26, comma 4 è così modificato:

1) dopo le parole “entro dodici mesi dalla data del decesso” sono aggiunte le seguenti: “e, nelle more, può esercitare l'attività, previa nomina di un preposto”.

p) l'articolo 27 è così modificato:

1) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6bis. Le medie strutture di vendita destinate al commercio di prodotti non alimentari possono vendere anche prodotti alimentari nella misura massima del 10 per cento della superficie di vendita autorizzata”;

2) al comma 7, dopo le parole “è tenuto ad acquisirli entro dodici mesi dalla data del decesso” sono aggiunte le seguenti: “e, nelle more, può esercitare l'attività, previa nomina di un preposto”.

q) l'articolo 28 è così modificato:

1) al comma 3, dopo la parola “indice,” sono aggiunte le seguenti: “di concerto con la struttura regionale competente e”;

2) al comma 5, dopo le parole “L'indizione della Conferenza di servizi è comunicata, contestualmente,” sono aggiunte le seguenti: “alla Regione, alla Provincia o Città Metropolitana,”;

3) al comma 8, alla lettera d), la parola “precedentemente” è sostituita dalla seguente: “originariamente” e alla lettera e), le parole “salvi i casi in cui la superficie di vendita del settore merceologico in aggiunta non è superiore al 20 per cento del totale della superficie di vendita” sono soppresse;

4) al comma 9, le parole “Fatta salva la facoltà per l'istante di chiedere l'esame in conferenza di servizi ai sensi della legge 241/1990” sono soppresse;

5) al comma 11, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

“c) la superficie di ampliamento non è superiore al 70 per cento della somma delle superfici cessate;”;

6) al comma 14, dopo le parole “entro dodici mesi dalla data del decesso” sono aggiunte le seguenti: “e, nelle more, può esercitare l'attività, previa nomina di un preposto”.

r) l'articolo 30 è così modificato:

1) al comma 1, le parole “associazioni di categoria del terziario maggiormente rappresentative a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera mbis)”.

s) l’articolo 31 è così modificato:

1) alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: “L’apertura di una media struttura di vendita risultante da tale ripartizione è soggetta a scia in cui viene autocertificato il possesso delle condizioni di cui all’articolo 27, comma 4”.

t) l’articolo 33 è così modificato:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le SCIA delle singole attività che compongono un mercato su area privata discendono da un unico provvedimento generale, rilasciato anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo. Le modifiche di ripartizione della superficie di vendita all'interno del mercato in area privata, nonché gli eventuali spostamenti di posteggio delle singole attività sono soggette alla comunicazione al SUAP, se la superficie di vendita complessiva del mercato resta invariata, nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 24, comma 1, lettera m).”;

2) al comma 4, dopo le parole “entro dodici mesi dalla data del decesso” sono aggiunte le seguenti: “e, nelle more, può esercitare l'attività, previa nomina di un preposto”.

u) l’articolo 34 è così modificato:

1) al comma 1, le parole “portatori di handicap” sono sostituite dalle seguenti: “in condizione di disabilità”;

2) al comma 3, alla lettera a), punto 4) e alla lettera b), punto 4), le parole “portatori di handicap” sono sostituite dalle seguenti: “soggetti in condizione di disabilità e alla lettera c), punto 4), dopo le parole “ad uso della clientela” sono aggiunte le seguenti: “e almeno due servizi igienici a disposizione dei soggetti in condizione di disabilità.”.

v) l’articolo 35 è così modificato:

1) al comma 1, dopo le parole “nell’allegato C” sono aggiunte le seguenti: “, fatto salvo quanto previsto al comma 7.”;

2) al comma 6, lettera a), dopo le parole “non deve superare i trecento metri” sono aggiunte le seguenti “entro i quali non devono essere presenti strade di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), non fornite di adeguato e sicuro attraversamento pedonale”;

3) al comma 7, le parole “nei centri urbani” sono sostituite con le seguenti: “nelle zone territoriali omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765.)”, e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: “anche in deroga ai coefficienti previsti nell’allegato C.”.

z) l’articolo 37 è così modificato:

1) al comma 4, le parole “e delle attrezzature ad esso direttamente finalizzate” sono soppresse.

aa) l’articolo 38 è così modificato:

1) al comma 1, le parole “I prodotti” sono sostituite dalle seguenti: “Sui prodotti” e la parola “indicano” è sostituita dalle seguenti: “sono indicati”;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3bis. Per esigenze di ordine pubblico, il prezzo dei prodotti può essere indicato su un apposito catalogo a disposizione della clientela.”.

bb) l'articolo 42 è così modificato:

1) al comma 1, dopo le parole “rinnovo dei locali” sono aggiunte le seguenti: “nonché accumulo di scorte di prodotti in conseguenza della chiusura temporanea e perdurante a causa dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile).”.

cc) l'articolo 43 è così modificato:

1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2bis. Sul cartellino del prezzo, oltre al prezzo ridotto di vendita, è obbligatorio indicare anche il prezzo più basso praticato per quel prodotto negli ultimi trenta giorni, nonché la percentuale di sconto applicata. Sono esclusi dalle disposizioni precedenti i prodotti deperibili, deteriorabili o ad imminente scadenza.”.

dd) dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:

“Art. 44bis. (Semplificazioni in materia di vendite promozionale e sottocosto)

1. Ai sensi dell'articolo 15, comma 9bis del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) per facilitare gli adempimenti da parte degli operatori, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche situati in diversi Comuni, vendite promozionali di cui all'articolo 44 o vendite sottocosto di cui all'articolo 41, essa può presentare, in via telematica, al SUAP del Comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa, un'unica comunicazione con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo altresì le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività. Il SUAP ricevente trasmette la comunicazione ai SUAP competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali e in conformità alle modalità telematiche di comunicazione del sistema informatico degli sportelli unici di cui all'articolo 3 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 160/2010, come sostituito dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 novembre 2021 (Modifica dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico della attività produttive -SUAP) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2021, n. 288. La relativa documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di controllo nell'esercizio per due anni, oppure in un sito internet il cui indirizzo deve essere inserito nella comunicazione inviata ai Comuni e che deve essere mantenuto attivo per almeno due anni dalla fine della vendita sottocosto. La modalità prescelta deve essere indicata nella comunicazione inviata ai Comuni.”.

ee) l'articolo 48 è così modificato:

1) al comma 1, le parole “presso il comune nel quale l'esercente ha la residenza se persona fisica, o la sede legale se persona giuridica” sono sostituite dalle seguenti: “presso il Comune nel quale si intende avviare l'attività”.

ff) l'articolo 52 il comma 1 è così modificato:

1) alla lettera f), dopo le parole “attrezzata o meno” sono aggiunte le seguenti: “coperta e/o scoperta”;

2) alla lettera f), punto 1), la parola “costruito” è sostituita dalle seguenti: “realizzato, coperto e/o scoperto”;

3) alla lettera f), il punto 4) è sostituito dal seguente:

“4) mercato ordinario: quello che si svolge periodicamente, per un massimo di quattro giorni alla settimana, destinato alla vendita al dettaglio di prodotti del settore alimentare e/o non

alimentare, inclusa la somministrazione di alimenti e bevande. Si distingue in due categorie: mercato ordinario a bassa frequenza se si svolge uno o due giorni alla settimana e mercato ordinario ad alta frequenza se si svolge tre o quattro volte alla settimana.”;

4) alla lettera f), numero 5), dopo le parole “festività natalizie e pasquali” sono aggiunte le seguenti: “della durata massima di quarantacinque giorni consecutivi”;

5) alla lettera f), numero 8), le parole “dell’usato” sono soppresse;

6) alla lettera g), dopo le parole “eventi o festività” sono aggiunte le seguenti: “, organizzata anche da organizzazioni sindacali o da associazioni senza scopo di lucro”;

7) alla lettera m), le parole “le associazioni rappresentative per il settore del commercio su aree pubbliche legalmente costituite a livello provinciale ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) e presenti a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “le associazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera mbis)”;

8) la lettera n) è così sostituita:

“n) spunta: procedura attraverso la quale, limitatamente alla giornata di mercato, si provvede all’assegnazione di un posteggio occasionalmente rimasto libero per l’assenza del titolare o di uno non ancora assegnato. Alla procedura di spunta non può partecipare l’operatore che, nell’ambito dello stesso mercato, abbia ceduto la propria concessione nei cinque anni precedenti.”;

9) la lettera o) è così sostituita:

“o) spuntista: operatore del commercio su area pubblica che, nell’ambito dello stesso mercato non abbia ceduto la propria concessione nei cinque anni precedenti, iscritto nella graduatoria della spunta, che partecipa alla procedura giornaliera per l’assegnazione temporanea di un posteggio occasionalmente rimasto libero per l’assenza del titolare o di uno non ancora assegnato.”;

10) alla lettera p), dopo la parola “merci” sono aggiunte le seguenti: “espressione del proprio ingegno, talento ed estro,” e dopo le parole “250,00 euro” sono aggiunte le seguenti: “, non sono soggetti a SCIA e al possesso di partita IVA”.

gg) l’articolo 53 è così modificato:

1) al comma 2, dopo le parole “il commercio su aree pubbliche” sono aggiunte le seguenti: “, su aree soggette a pubblico passaggio”;

2) al comma 3, dopo la parola “comprovare” è aggiunta la seguente “solo”;

3) il comma 3bis è sostituito dal seguente:

“3bis. Il requisito del possesso della Carta di esercizio e dell’attestazione annuale entra in vigore dal 1° gennaio 2028.”;

4) al comma 4, le parole “associazioni di categoria maggiormente rappresentative del commercio di cui all’articolo 52, comma 1, lettera m)” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera mbis)”;

5) il comma 5 è così sostituito:

“5. L’attestazione annuale è il documento rilasciato dal Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica o la sede legale, se persona giuridica, da allegare alla Carta di esercizio, che attesta l’assolvimento degli obblighi previdenziali e assistenziali previsti per l’attività di commercio su aree pubbliche svolta nell’anno solare precedente, da comprovare mediante idonea documentazione. Per gli operatori che presentano istanza per l’esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale e che hanno la residenza o la sede legale al di fuori della Regione Campania, se non già disciplinato dalla normativa della regione di

provenienza, l'attestazione annuale è rilasciata “, a scelta dell'esercente, da uno dei Comuni presso cui risulta titolare di concessione di posteggio”;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. Il subingresso nell'autorizzazione per trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda è subordinato alla presentazione della Carta di esercizio e dell'attestazione annuale da parte del cedente e del cessionario. Il cessionario è esentato dalla presentazione dell'attestazione annuale esclusivamente se si trova nel suo primo anno di attività. La partecipazione a fiere, fiere promozionali, manifestazioni straordinarie e mercati su aree pubbliche da parte di operatori su aree pubbliche abilitati in altre regioni è subordinata al possesso della Carta di esercizio e dell'attestazione annuale anche se tali documenti, nella regione in cui si è ottenuto il titolo abilitativo, non costituiscono un presupposto per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. La partecipazione agli eventi di cui al presente comma da parte degli operatori professionali non esercenti l'attività di commercio su aree pubbliche è subordinata alla verifica della regolarità contributiva e previdenziale.”;

7) al comma 8, le parole “associazioni di categoria maggiormente rappresentative di cui all'articolo 52, comma 1, lettera m)” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera mbis)” e dopo le parole “verifica della sussistenza e regolarità della” la parola “predetta” è sostituita dalla seguente: “prevista”;

8) il comma 9 è così sostituito:

“9. La Giunta regionale promuove, altresì, l'acquisizione in via telematica della Carta di esercizio e dell'attestazione annuale da parte dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche locali, attraverso forme di raccordo con le amministrazioni periferiche dello Stato, con il sistema delle autonomie locali, con tutti i soggetti pubblici operanti sul territorio regionale e con le associazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera mbis)”;

9) al comma 10, dopo le parole “la riduzione”, la parola “del” è sostituita dalle seguenti: “o l'aggiunta di un”;

10) al comma 12, le parole “alla competente autorità di controllo” sono sostituite dalle seguenti: “alle autorità territorialmente competenti”;

11) al comma 15, dopo le parole “dei paesi dell'Unione europea” sono aggiunte le seguenti: “, in presenza di autorizzazioni conformi alla presente legge”.

hh) l'articolo 54 è così modificato:

1) alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: “Gli operatori dei mercati ordinari di cui all'articolo 52, comma 1, lettera f), punto 4, possono chiedere al Comune, sede di posteggio, il rilascio di un numero di autorizzazioni e concessioni corrispondente al numero di giornate di svolgimento del mercato stesso.”;

2) il comma 1bis è soppresso;

3) il comma 1ter è sostituito dal seguente:

“1ter. Entro e non oltre il 31 dicembre 2027 i Comuni dove si svolgono i mercati a cadenza giornaliera devono rilasciare un unico titolo di concessione con posteggi diversi detenuti dall'operatore che è considerato come unico titolo concessorio, nelle more della riorganizzazione delle aree mercatali interessate entro il termine sopraindicato”;

4) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Le concessioni di posteggio sono rilasciate, per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, in conformità alle linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, ai sensi dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022).”;

5) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. I rinnovi delle concessioni sono disciplinati dalla vigente normativa nazionale.”;

6) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Per garantire la tutela della concorrenza attraverso la pluralità e la differenziazione dell’offerta, ed evitare la formazione di posizioni di tendenziale oligopolio, un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di:

a) più di due concessioni, alimentare o non alimentare, nei mercati con un numero complessivo di posteggi pari o inferiore a cento.

b) più di tre concessioni, alimentare o non alimentare, nei mercati con un numero complessivo di posteggi superiore a cento.”;

7) al comma 5, lettera a), la parola “regionale” è sostituita dalla seguente: “nazionale” e le parole “dei giorni e nelle ore” sono sostituite dalle seguenti: “nelle ore dei giorni”.

ii) l’articolo 55 è così modificato:

1) al comma 1, la parola “posteggio” è sostituita dalle seguenti: “posteggi non assegnati” e dopo la parola “comune” sono aggiunte le seguenti: “sede di posteggio”;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1bis. I Comuni, prima della trasmissione agli uffici regionali del numero dei posteggi disponibili di cui al successivo comma 2, predispone un bando di miglioria tra gli operatori già assegnatari di posteggi all’interno del mercato.”;

3) al comma 2, le parole “nei mercati periodici, compresi quelli stagionali” sono sostituite dalle seguenti: “o non ancora assegnati in tutte le tipologie di mercati”;

4) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2bis. Nelle more della adozione delle linee guida di cui all’articolo 11, comma 1, della legge 214/2023, le procedure di selezione per l’assegnazione delle concessioni dei posteggi ai sensi del comma 6, dell’articolo 11, prevedono una premialità del 25 per cento sul punteggio attribuibile per gli operatori che non abbiano presentato domanda di rinnovo, quale riconoscimento della professionalità acquisita attraverso l’occupazione continuativa del posteggio nel corso degli anni. Il Comune può concedere la medesima premialità anche ai soggetti che hanno partecipato alle spunte giornaliere, ai sensi dell’articolo 59, comma 1.”;

5) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2ter. I posteggi liberi e non comunicati alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno, non possono essere occupati, a qualsiasi titolo, fino all’avvenuta comunicazione alla competente struttura regionale.”;

6) al comma 3, dopo le parole “Entro quarantacinque giorni” sono aggiunte le seguenti: “dalla comunicazione di cui al comma 2”;

7) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3bis. I Comuni, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel BURC dell’elenco di cui al comma 3, pubblicano il bando per l’assegnazione dei posteggi liberi.”;

8) al comma 5, dopo la parola “comune” sono aggiunte le seguenti: “sede di posteggio”, le parole “nel mercato, nella fiera o fuori mercato” sono sostituite dalle seguenti: “esclusivamente nel mercato, fiera o fuori mercato, oggetto del bando” e le parole “volti a valorizzare l’imprenditoria” sono sostituite dalle seguenti: “anche per la valorizzazione dell’imprenditoria”;

9) al comma 9, le parole “comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “comma 4”;

10) il comma 10 è sostituito dal seguente:

“10. Ai sensi dell’articolo 11, commi 4 e 5, della legge 214/2023, le concessioni di posteggio scadute al 31 dicembre 2020, per le quali è stata presentata richiesta di rinnovo ai sensi dell’articolo 54, comma 3, della presente legge, sono prorogate al 31 dicembre 2032.”;

11) al comma 11, le parole “organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore e presenti nel CNEL di cui all’articolo 52, comma 1, lettera m” sono sostituite dalle seguenti “associazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera mbis)”;

12) il comma 12 è soppresso.

ll) l’articolo 56 è così modificato:

1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

“a) ai soggetti in condizione di disabilità, nella percentuale del 10 per cento del totale dei posteggi da assegnare. Nel caso di carenza di richieste, l’assegnazione segue la procedura prevista dall’articolo 55, comma 5, della presente legge.”;

2) al comma 1, lettera b), le parole “del totale dei posteggi nel mercato” sono sostituite dalle seguenti: “dei posteggi del settore alimentare nel mercato”;

3) al comma 4, dopo le parole “non possono cedere” sono aggiunte le seguenti “ad alcun titolo”.

mm) L’articolo 57 è così modificato:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Autorizzazioni stagionali e permessi temporanei)”;

2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1bis. I permessi temporanei sono rilasciati dal Comune su aree disponibili per un periodo non superiore a quarantacinque giorni in occasione di fiere, festività patronali, feste natalizie e pasquali, periodo stagionale.

nn) l’articolo 58 è così modificato:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Tassazione)”.

oo) l’articolo 59 è così modificato:

1) al comma 1, dopo la parola “posteggi” sono aggiunte le seguenti: “liberi o” e dopo le parole “effettivo utilizzo del posteggio” le parole “temporaneamente non occupato.”, sono sopresse;

2) al comma 2, dopo le parole “di cui al comma 1, gli operatori” sono aggiunte le seguenti: “, anche se in possesso di autorizzazioni di tipo A e, comunque, entro i limiti di cui all’articolo 54, comma 4,”;

3) al comma 5, dopo le parole “salvo diversa determinazione da parte del comune” sono aggiunte le seguenti: “prevista dal regolamento comunale”.

pp) l’articolo 61 è così modificato:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. È vietato porre limitazioni, anche temporali, all’esercizio delle attività commerciali sulle aree pubbliche e nei mercati nei quali non possono essere addotte ragioni o esigenze rispondenti a motivi imperativi di interesse generale di cui all’articolo 8, lettera h), del decreto legislativo 59/2010, adeguatamente motivate. È altresì vietato porre limitazioni e divieti all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche, al fine di agevolare la creazione di zone di rispetto a tutela dei commercianti al dettaglio in sede fissa. Eventuali limiti all’esercizio temporale possono essere disposti esclusivamente in conformità all’articolo 12 della Direttiva servizi 2006/123/CE.”.

qq) l’articolo 62 è così modificato:

1) al comma 1, lettera b), la parola “novanta” è sostituita con la seguente: “centottanta”.

rr) l’articolo 63 è così modificato:

1) al comma 2, le parole “imprese del commercio maggiormente rappresentate a livello regionale” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera mbis)”;

2) al comma 7, le parole “associazioni di categoria maggiormente rappresentative” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera mbis)”, dopo le parole “possono istituire” sono aggiunte le seguenti: “, in deroga al comma 1,” e dopo le parole “mercati sperimentali” sono aggiunte le seguenti: “di qualsiasi categoria merceologica”;

3) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

“7bis. Al fine di garantire una programmazione unitaria ed integrata su tutto il territorio comunale, di eventi, manifestazione e fiere private, finalizzata alla promozione del territorio, e allo scopo di garantire la partecipazione di associazioni senza scopo di lucro, associazioni di categoria, comitati e, in generale, organizzazioni che perseguono finalità civiche di utilità sociale o solidaristiche, le amministrazioni comunali predispongono un avviso pubblico entro il 31 ottobre di ogni anno finalizzato alla presentazione di progetti per l’anno successivo da parte di tali enti. Nell’avviso pubblico sono individuati i criteri per la valutazione di ammissibilità dei progetti presentati riconoscendo una priorità alle manifestazioni aventi valore storico e a quelle già radicate sul territorio.”.

ss) l’articolo 64 è così modificato:

1) al comma 2, le parole “associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentative a livello regionale e presenti nel CNEL” sono sostituite dalle seguenti: “associazioni di cui all’articolo 6, comma 1, lettera mbis)”.

tt) l’articolo 65 è così modificato:

1) al comma 1, dopo le parole “l’ampliamento e la riduzione” sono aggiunte le seguenti: “dell’area mercatale e”.

uu) l’articolo 66 è così modificato:

1) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

“1bis. In caso di trasferimento, la riassegnazione dei posteggi nella nuova area di delocalizzazione avviene, compatibilmente con la superficie della nuova area, secondo i seguenti criteri:

a) anzianità della professionalità acquisita dall'imprenditore nel mercato;

b) il fronte espositivo e la superficie precedentemente assegnati e riportati nell'autorizzazione;

c) le posizioni ad angolo e, in caso di assenza di angoli, il valore dell'anzianità prevista alla lettera a) è raddoppiato;

d) in ogni caso, i posteggi:

aa) devono avere un fronte espositivo non inferiore ad un metro in più della lunghezza dell'autoveicolo, intestato alla ditta o con contratto di leasing;

bb) non possono essere inferiore all'ampiezza della tenda automatica omologata;

e) è favorito l'accorpamento dei posteggi intestati alla stessa ditta, nel rispetto dei limiti concorrenziali previsti dalla legge;

f) le richieste di ampliamento sono accolte, fino ad esaurimento, secondo il criterio prioritario dell’anzianità di cui al punto a) del presente articolo;

g) per motivi igienico-sanitari, i posteggi del settore non alimentare dell'usato sono allocati il più lontano possibile dai posteggi del settore alimentare.”;

2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3bis. Il trasferimento temporaneo di un mercato è disposto con ordinanza sindacale contingibile e urgente per i soli motivi di interventi e lavori di somma urgenza.”.

vv) l'articolo 67 è così modificato:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Nei mercati di nuova istituzione, con esclusione di quelli già esistenti e delle loro eventuali delocalizzazioni, i posteggi devono essere disposti in modo tale da garantire una corsia di passaggio di almeno tre metri tra le parti frontali ed espositive. È considerata parte frontale ed espositiva il lato del posteggio che consente la visione diretta della merce da parte del pubblico.”;

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6bis. Per i mercati in sede propria, i Comuni sono tenuti a predisporre un piano di sicurezza, da esporre nell'area mercatale tramite apposita cartellonistica ben visibile all'utenza.”;

3) al comma 7, dopo le parole “in misura proporzionale al numero dei posteggi” sono aggiunte le seguenti: “, secondo i seguenti parametri: almeno un servizio igienico ad uso della clientela e almeno un servizio igienico a disposizione dei soggetti in condizione di disabilità, per ogni mille metri quadrati di superficie mercatale o frazione di essa superiore a 500 metri quadrati.”;

4) al comma 9, dopo le parole “condizioni igienico-sanitarie” sono aggiunte le seguenti: “e di sicurezza”;

5) al comma 11, dopo le parole “I comuni,” sono aggiunte le seguenti: “su richiesta delle associazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera mbis),”;

6) il comma 13 è sostituito dal seguente:

“13. Durante l'orario di mercato è vietato, nell'area mercatale, il transito e la sosta dei veicoli, salvo le esigenze delle forze dell'ordine e dei mezzi di soccorso nello svolgimento dei servizi di istituto. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai mezzi di soccorso o alle forze dell'ordine e agli operatori che, previo assenso della polizia locale, eccezionalmente sono costretti a lasciare il posteggio prima del termine dell'orario di mercato.”;

7) dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

“13bis Il Comune può dare in gestione i servizi relativi ai mercati e fiere nel rispetto delle norme vigenti in materia di appalti, servizi e forniture. In tal caso, restano in capo al Comune la vigilanza e le attività di carattere amministrativo.”.

zz) l'articolo 68 è sostituito dal seguente:

“Art. 68 (Mercati domenicali e festivi)

1. Lo svolgimento dei mercati nei giorni domenicali è consentito:

a) ai mercati straordinari ed ai mercati dell'antiquariato e del collezionismo;

b) ai mercati ordinari, stagionali, giornalieri o rionali, se già operanti alla data di entrata in vigore del presente Testo unico.

2. È consentito, nei giorni festivi infrasettimanali, lo svolgimento dei mercati di qualsiasi tipologia.”.

aaa) l'articolo 69 è così modificato:

1) nella rubrica e nel comma 1 le parole “dell'usato,” sono soppresse;

2) al comma 4, dopo la parola “stabilisce” sono aggiunte le seguenti: “, nel regolamento comunale previsto dall'articolo 70 della presente legge,”;

3) al comma 6, le parole “prima dell'assegnazione del posteggio, che è effettuata con criteri di rotazione e senza il riconoscimento di priorità ottenute per la presenza a edizioni precedenti” sono soppresse;

4) al comma 7, la parola “dodici” è sostituita dalla seguente: “ventiquattro”.

bbb) l'articolo 70 è così modificato:

1) al comma 1, le parole “nel SIAD” sono sostituite dalle seguenti: “tenuto conto delle condizioni della viabilità, delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza”, e alla lettera d), dopo la parola “riservate” sono aggiunte le seguenti: “e le modalità di assegnazione”;

2) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera i), dopo la parola “disponibili” sono aggiunte le seguenti: “o non ancora assegnati”;

b) alla lettera l), le parole “delle tasse e tributi comunali relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi e al canone per la concessione del posteggio” sono sostituite dalle seguenti: “del canone unico mercatale previsto dall’articolo 1, commi da 837 a 845, della legge 27 dicembre 2019, n.160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 - Legge di stabilità 2020, Finanziaria)”;

c) dopo la lettera u) è aggiunta la seguente:

“ubis) tutto quanto previsto dal presente Testo unico, in particolare dagli articoli: 58, comma 5, 63, comma 7 e 67”.

ccc) l’articolo 71 è così modificato:

1) al comma 1 dopo le parole “sono stabiliti dai comuni” sono aggiunte le seguenti: “nel rispetto dell’articolo 1, commi da 837 a 845 della legge 160/2019”;

2) il comma 2 è soppresso;

3) alla fine del comma 3, la parola “periodici” è sostituita dalla seguente: “ordinari”;

4) al comma 4, le parole “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 3” e alla lettera c), dopo le parole “canone di posteggio” sono aggiunte le seguenti: “dei mercati giornalieri, entro i limiti previsti dall’articolo 1, commi da 837 a 845 della legge 160/2019”;

5) al comma 5, le parole “triennale dalla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “annuale ai sensi della normativa vigente”;

6) il comma 6 è sostituito dal seguente:

“6. I limiti del canone di posteggio relativi al metro quadrato in occasione di fiere e manifestazioni non può essere superiore alla misura del 25 per cento della tariffa di base giornaliera per le occupazioni prevista dalla tabella dell’articolo 1, comma 842 della legge 27 dicembre 2019, n. all’articolo 1, comma 842, della legge 160/2019,”;

7) il comma 8 è soppresso.

ddd) l’articolo 73 è così modificato:

1) al comma 1, lettera a), le parole “per assumere tale attività la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione” sono soppresse.

eee) l’articolo 75 è così modificato:

1) al comma 2, dopo le parole “nel caso di esercizio congiunto” sono aggiunte le seguenti: “con vendita al dettaglio in locali non fisicamente separati da quelli all'ingrosso”;

2) al comma 4, dopo le parole “la cui superficie di vendita” sono aggiunte le seguenti: “, compresa l’area scoperta accessibile alla clientela nei limiti di cui all’articolo 23, comma 1, lettera d),” e le parole “se la superficie complessiva non è superiore a 9.000,00 metri quadrati”, sono soppresse.

fff) l’articolo 78 è sostituito dal seguente:

“Art. 78 - (Piano di sviluppo dei mercati all’ingrosso)

1. Al fine di favorire il corretto raccordo tra produzione e distribuzione, la razionale localizzazione e l’adeguata dimensione e organizzazione dei mercati, in rapporto alle esigenze delle comunità locali, la Regione elabora un piano regionale di sviluppo dei mercati all’ingrosso.

2. Il piano regionale di sviluppo dei mercati all'ingrosso si articola nelle seguenti fasi:

- a) rilevazione dei mercati all'ingrosso distinti per specializzazione merceologica e per caratterizzazione funzionale, operanti nel territorio regionale e nelle relative aree di influenza;
- b) individuazione delle localizzazioni di massima per l'insediamento di nuovi mercati all'ingrosso, distintamente per tipologia funzionale e per specializzazione merceologica;
- c) indicazione per i diversi tipi di mercato delle superfici minime e delle attrezzature minime occorrenti;
- d) individuazione del fabbisogno di attrezzature di mercato occorrenti nella Regione per una razionale ed efficiente commercializzazione all'ingrosso.

3. Il piano di sviluppo dei mercati all'ingrosso è predisposto dalla Giunta regionale ed approvato dal Consiglio regionale.”.

ggg) l'articolo 80 è così modificato:

- 1) al comma 1, le parole “comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1”;
- 2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2bis. Nelle more dell'approvazione del piano, l'istituzione e il trasferimento di nuovi mercati è autorizzata dal Consiglio regionale.”.

hhh) l'articolo 81 è sostituito dal seguente:

“Art. 81 (Regolamento-tipo)

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, adotta uno o più regolamenti tipo dei mercati all'ingrosso.

2. Nel regolamento sono previste norme relative:

- a) ai criteri e alle modalità per la concessione dei posteggi;
- b) allo svolgimento dell'attività degli operatori e del personale da essi dipendente;
- c) al calendario ed orario per le operazioni mercantili, compreso quello di accesso dei consumatori, e per il funzionamento dei servizi;
- d) alla nomina del direttore di mercato, alle sue attribuzioni, allo stato giuridico e al trattamento economico;
- e) all'organizzazione e alla disciplina dei servizi di mercato;
- f) alla disciplina delle vendite con il sistema dell'astazione;
- g) alle modalità di svolgimento delle operazioni ed alle sanzioni a carico dei contravventori al regolamento di mercato;
- h) ad ogni altra materia attinente alla disciplina ed al funzionamento del mercato;
- i) al subingresso nella concessione, per cessione, fitto d'azienda o di ramo di azienda che è ammesso esclusivamente in presenza di regolare atto notarile registrato e con il nulla osta dell'ente gestore del mercato.

3. I mercati esistenti si conformano alle norme del regolamento tipo di cui al comma 1 entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso sul BURC.

4. Nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento tipo, trova applicazione il regolamento tipo di cui alla delibera di Giunta regionale n. 357 del 1° agosto 1978 (Approvazione regolamento tipo per i mercati all'ingrosso: settore agricolo – alimentari, settore prodotti ittici, settore prodotti delle carni, settore prodotti di largo e generale consumo non alimentari – Legge 1 aprile 1975, n. 13, articolo 6).”.

iii) l'articolo 84, comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La gestione della cassa è affidata, nel rispetto delle norme vigenti, a un'azienda di credito abilitata per legge, mediante convenzione stipulata dall'ente gestore.”.

lll) all'articolo 91, comma 1, le parole “e la riduzione del settore merceologico” sono soppresse.

mmm) l'articolo 99 è così modificato:

- 1) al comma 2, dopo le parole “l'obbligo di comunicare preventivamente” sono aggiunte le seguenti “al Comune ed”;
- 2) al comma 3, la parola “267/2001” è sostituita dalla seguente: “267/2000”.

nnn) l'articolo 146 è così modificato:

- 1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2bis. Per la mancata esposizione della cartellonistica obbligatoria prevista per la categoria, si applica la sanzione pecuniaria da euro 154,00 ad euro 1032,00, con pagamento in misura ridotta ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) di euro 308,00, salvo sanzioni accessorie, se previste”;

ooo) l'articolo 147 è così modificato:

- 1) al comma 2, le parole “comma 8” sono sostituite dalle seguenti: “comma 14”.
- 2) il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche in mancanza della Carta di esercizio e dell'attestazione annuale dall'entrata in vigore di cui all'articolo 53, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000,00 a euro 3.000,00, con pagamento in misura ridotta ai sensi della legge 689/1981 e l'immediata sospensione dell'attività”;
- 3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
“3bis. Sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 154,00 a euro 1.032,00 ovvero del pagamento in misura ridotta ai sensi della legge 689/1981 di euro 308,00, salvo sanzioni accessorie ove previste:
a) il mancato aggiornamento della Carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti ai sensi dell'articolo 53, comma 4;
b) la mancata esibizione della Carta di esercizio e dell'attestazione annuale, in caso di controllo;
c) la mancata esibizione del titolo abilitativo agli organi di vigilanza ai sensi dell'articolo 61, comma 4;
d) l'esercizio del commercio su aree pubbliche in violazione delle condizioni e delle modalità stabilite dal Comune.”.

ppp) l'articolo 148 è così modificato:

- 1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2bis. La mancata esposizione della cartellonistica obbligatoria prevista per la categoria è punita con la sanzione pecuniaria da euro 154,00 ad euro 1.032,00 ovvero con pagamento in misura ridotta ai sensi della legge 689/1981 di euro 308,00, salvo sanzioni accessorie ove previste”.

qqq) l'articolo 149 è così modificato:

- 1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2bis. La mancata esposizione della cartellonistica obbligatoria prevista per la categoria è punita con la sanzione pecuniaria da euro 154,00 ad euro 1.032,00, ovvero con pagamento in misura ridotta ai sensi della legge 689/1981 di euro 308,00, salvo sanzioni accessorie ove previste”.

rrr) dopo l'articolo 154 è aggiunto il seguente:

“Art. 154bis (Potere sostitutivo)

1. Per assicurare gli adempimenti previsti dal presente Testo unico, in caso di inerzia dei Comuni, la Giunta regionale assegna all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Presidente della Giunta nomina un Commissario ad acta.

2. Il Commissario, i cui oneri sono a carico del Comune inadempiente, sostituisce per gli effetti di cui al comma 1 gli organi dell'amministrazione comunale fino all'emanazione dei necessari provvedimenti”.

sss) l'articolo 157 è così modificato:

1) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2bis. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti ai sensi del presente Testo unico entro novanta giorni dalla sua pubblicazione sul BURC.”

ttt) dopo l'articolo 158 è aggiunto il seguente:

“158bis. (Rafforzamento amministrativo mediante proroga della graduatoria del concorso per istruttori SIT- Ulteriori disposizioni transitorie).

1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione degli interventi previsti dalla presente legge e di garantire adeguati livelli di efficienza amministrativa, tecnica e operativa, la validità della graduatoria regionale relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami per il reclutamento di novantotto posti di ex categoria C, profilo professionale di istruttore sistemi informativi e tecnologie, confermata in via definitiva con decreto del Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane n. 96 del 27 settembre 2022, è prorogata fino al 31 dicembre 2025.”.

uuu) l'articolo 159 è così modificato:

1) al comma 2, dopo la lettera tbis) è aggiunta la seguente:

“ttr) il comma 2 dell'articolo 31 della legge regionale 30 dicembre 2024 n. 25 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale per il 2025)”.

Art. 2

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non discendono nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Testo unificato ad iniziativa della Giunta regionale - Assessore Antonio Marchiello e dei Consiglieri regionali Giovanni Mensorio e Carmela Fiola.

Assegnato per l'esame alla III Commissione Consiliare Permanente (Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi).

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 settembre 2025.

Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 21.

“Disposizioni in materia di agricoltura sociale, fattorie sociali, bonifica e in materia di lavoro e formazione professionale”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e della legge 18 agosto 2015, n. 141 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale) concorre con l'Unione europea e lo Stato allo sviluppo delle attività agricole multifunzionali, mediante la diversificazione in agricoltura sociale.
2. La Regione promuove l'agricoltura sociale quale attività finalizzata a consolidare le opportunità di occupazione e di reddito, favorendo l'integrazione in ambito agricolo e forestale di interventi di tipo educativo, sociale, socio-sanitario, di inserimento socio-lavorativo e facilitando l'accesso adeguato alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie, alle persone in stato di disagio o disabilità e alle comunità locali nell'intero territorio regionale e, in particolare, nelle zone rurali o svantaggiate.
3. La Regione promuove, altresì, lo sviluppo e la qualità dell'offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di modelli innovativi del welfare locale a livello regionale attraverso le fattorie sociali che costituiscono lo strumento per l'attuazione delle politiche di settore a sostegno dell'agricoltura sociale.
4. La Regione e le altre Pubbliche Amministrazioni interessate, nel quadro della programmazione delle proprie funzioni inerenti le attività agricole e sociali, promuovono, senza nuovi o maggiori oneri a carico dei propri bilanci, politiche integrate tra imprese agricole, fattorie sociali ed istituzioni locali al fine di sviluppare l'agricoltura sociale, anche tramite politiche di riorientamento della spesa socio-sanitaria ordinaria, finalizzate a supportare la creazione di iniziative pilota e la costituzione di reti di protezione sociale caratterizzate dalla presenza attiva dell'agricoltura sociale.
5. La Regione diffonde la conoscenza delle fattorie sociali presenti sul territorio regionale e dei servizi da esse erogati.

Art. 2

(Definizioni e disposizioni generali)

1. Ai fini della presente legge, si applicano le definizioni dell'articolo 2 della legge 141/2015 e, per fattorie sociali, si intendono le imprese agricole e le cooperative sociali di cui al comma 4 dello stesso articolo, che esercitano le attività di agricoltura sociale e che risultano iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 5 della presente legge.

2. Le attività di agricoltura sociale sono realizzate, ove previsto dalle specifiche normative di settore, in collaborazione con i servizi socio-sanitari e con gli enti pubblici competenti per territorio e con gli altri soggetti indicati dalla vigente normativa statale.

3. Le fattorie sociali e i loro organismi associativi possono costituire reti con funzioni di assistenza, informazione, formazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima di promozione di azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dalla rete, la condivisione delle competenze acquisite e lo scambio delle esperienze.

Art. 3

(Attività di Agrinido e Agriasilo)

1. Nell'ambito delle iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della legge 141/2015, rientrano anche le attività di agrinido ed agriasilo, svolte all'interno di strutture di accoglienza ed educative ubicate nelle aree rurali.

2. Le attività di agrinido ed agriasilo di cui al comma 1 sono esercitate dalle fattorie sociali riconosciute ai sensi della presente legge ed iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 5.

3. Conformemente alla normativa statale e regionale vigente, le fattorie sociali, nello svolgimento delle suddette attività di agrinido ed agriasilo, garantiscono la realizzazione di programmi didattico-educativi e ricreativi in materia di educazione ambientale, alimentare e di salvaguardia della biodiversità volti, in particolare, alla conoscenza dei cicli biologici vegetali e animali, del territorio rurale, dell'agricoltura e dei suoi prodotti e alla interazione attiva del bambino con la natura e l'ambiente rurale circostante.

4. Le strutture adibite alle attività di agrinido ed agriasilo sono conformi ai requisiti tecnico-strutturali e funzionali definite dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

5. I requisiti professionali del personale addetto alle attività di agrinido ed agriasilo sono conformi alla normativa statale e regionale vigente in materia.

Art. 4

(Attività di Agritata)

1. Con delibera di Giunta regionale, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione di una sperimentazione della durata di un anno, da svolgere nel contesto rurale ed in conformità con la normativa statale e regionale vigente in materia di servizi integrativi per la prima infanzia, finalizzata alla definizione e valutazione di una nuova figura per la prima infanzia di natura domiciliare, denominata agritata.

2. L'attività di agritata è esercitata dalle fattorie sociali di cui alla presente legge, iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 5.

3. Al termine del periodo di sperimentazione, la Giunta regionale provvede alla valutazione complessiva del servizio fornito ed al suo eventuale inserimento nel sistema ufficiale dei servizi regionali per la prima infanzia.

Art. 5

(Registro regionale delle fattorie sociali)

1. È istituito presso la struttura amministrativa regionale competente in materia di politiche agricole il registro regionale delle fattorie sociali della Campania.

2. Possono iscriversi nel registro regionale:

- a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, in forma singola o associata tra loro, iscritti al Registro delle imprese;

b) le cooperative sociali, nei limiti di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 141/2015.

3. Per l'iscrizione nel registro regionale, i soggetti di cui al comma 2 devono possedere i seguenti requisiti:

a) competenze adeguate all'attività di agricoltura sociale che si intende svolgere, così come individuate dallo specifico progetto di cui al comma 5;

b) non aver riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 515 e 517 del Codice penale;

c) non essere sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) o non essere stati dichiarati delinquenti abituali;

d) non aver riportato condanne per uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3bis del Codice di procedura penale o per i reati di cui agli articoli 640, comma 2, numero 1), per fatto commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico, e 640bis del Codice penale.

4. I requisiti di cui al comma 3, lettera b) devono essere posseduti dal titolare, in caso di impresa individuale, e dai soggetti di cui all'articolo 85, comma 2, del decreto legislativo 159/2011, nelle altre ipotesi.

5. Al fine dell'iscrizione nel registro regionale, i soggetti interessati presentano un progetto di agricoltura sociale indirizzato a svolgere regolarmente e con continuità, anche se con carattere stagionale in relazione agli specifici periodi di svolgimento dell'attività agricola, una o più delle seguenti attività:

a) inserimento socio-lavorativo di lavoratori con disabilità e di lavoratori svantaggiati, ai sensi dell'articolo 2, numeri 3) e 4) del regolamento della Comunità Europea 17/06/2014, n.651/2014/UE, di persone svantaggiate di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) e di migranti e rifugiati e di minori in età lavorativa inseriti in progetti di riabilitazione e sostegno sociale;

b) prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali, mediante l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, all'inclusione sociale e lavorativa, alla ricreazione e ai servizi utili per la vita quotidiana;

c) prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive e cognitive dei soggetti interessati, anche attraverso la coltivazione delle piante e l'ausilio di animali allevati;

d) progetti finalizzati all'educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, nonché alla diffusione della conoscenza del territorio, attraverso l'organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale, quali iniziative di accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone fragili o con disabilità psico-fisiche e sociali.

6. L'iscrizione nel registro regionale è disposta dalla struttura amministrativa competente in materia di agricoltura previa istruttoria e positiva valutazione, anche in ordine alla coerenza con la programmazione sociale e socio-sanitaria regionale e con le specifiche norme di settore applicabili, da parte di una commissione di valutazione interdisciplinare regionale.

7. Il registro regionale è pubblicato sul portale dedicato della Regione Campania ed è aggiornato con cadenza annuale.

Art. 6

(Procedure per l'esercizio dell'agricoltura sociale)

1. Al fine di avviare l'esercizio delle attività, la fattoria sociale iscritta nel registro regionale invia al Comune, sede degli immobili da utilizzare per le relative attività, la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
2. La fattoria sociale comunica al Comune qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella SCIA entro trenta giorni dall'avvenuta variazione.
3. Le attività sociali e sociosanitarie eventualmente esercitate nelle fattorie sociali sono soggette alle disposizioni e alle procedure previste per lo specifico settore di riferimento.
4. Il Comune trasmette annualmente alla Giunta regionale della Campania l'elenco delle SCIA pervenute.

Art. 7

(Logo delle fattorie sociali)

1. È istituito il logo delle fattorie sociali della Campania per favorirne la valorizzazione e la conoscenza.
2. L'utilizzo del logo è subordinato al mantenimento dell'iscrizione nel registro regionale.

Art. 8

(Interventi di promozione)

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle procedure di alienazione e locazione dei terreni pubblici agricoli, di cui all'articolo 1, commi 63, 64 e 65 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - Collegato alla stabilità regionale per il 2017), prevede criteri di priorità per favorire lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale.

Art. 9

(Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale)

1. È istituito, presso la struttura amministrativa della Giunta regionale competente in materia di agricoltura, l'Osservatorio regionale dell'agricoltura sociale, di seguito denominato Osservatorio.
2. L'Osservatorio svolge i seguenti compiti:
 - a) analizza i bisogni del territorio e le priorità di intervento;
 - b) formula proposte operative in materia di agricoltura sociale, promuove direttamente o in collaborazione con gli enti locali e i soggetti di rappresentanza del mondo agricolo e del terzo settore, iniziative di studio, di ricerca e di animazione in tema di agricoltura sociale;
 - c) favorisce la conoscenza e la circolazione di esperienze, raccoglie e aggiorna dati, documenti e testimonianze sulle attività dell'agricoltura sociale;
 - d) monitora ed elabora le informazioni sulla presenza e sullo sviluppo delle attività di agricoltura sociale nel territorio regionale, anche al fine di facilitare le buone pratiche;
 - e) propone iniziative finalizzate al coordinamento e alla migliore integrazione dell'agricoltura sociale nelle politiche regionali di coesione e di sviluppo rurale;
 - f) coordina, integra, promuove e sostiene politiche attive per l'agricoltura sociale delle strutture amministrative regionali competenti per materia.

3. L'Osservatorio è composto da:

- a) l'assessore regionale competente in materia di agricoltura, o suo delegato, che lo presiede;
- b) un esperto in materia di agricoltura sociale designato dall'assessore all'agricoltura;
- c) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;
- d) un rappresentante delle organizzazioni della cooperazione sociale designato dalle associazioni regionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) un rappresentante della Campania per la Rete nazionale fattorie sociali;
- f) un rappresentante della Campania per il Forum nazionale dell'agricoltura sociale;
- g) un rappresentante delle associazioni di promozione sociale iscritte nell'apposito registro regionale, individuato dal Forum regionale del Terzo settore;
- h) un rappresentante designato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di politiche agricole, che svolge anche le funzioni di segretario;
- i) un rappresentante designato dalla struttura amministrativa regionale competente in materia di politiche sociali e socio-sanitarie.

4. L'Osservatorio può avvalersi, nello svolgimento dei propri compiti, della collaborazione di esperti esterni, e di soggetti, di volta in volta, indicati da associazioni che operano nell'ambito della presente legge.

5. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con provvedimento della struttura amministrativa competente e rimangono in carica per la durata della legislatura.

6. La struttura amministrativa regionale competente in materia di politiche agricole provvede, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, al supporto delle attività e delle funzioni dell'Osservatorio.

7. La partecipazione alle attività e alle riunioni dell'Osservatorio, anche per gli esperti, è a titolo gratuito. Non è prevista corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti o rimborsi di spese comunque denominati.

8. Nel corso della prima riunione l'Osservatorio adotta un regolamento interno per disciplinare le modalità del proprio funzionamento.

Art. 10

(Utilizzo degli immobili per le attività di agricoltura sociale)

1. I fabbricati o le porzioni di fabbricati rurali, già esistenti nel fondo alla data di entrata in vigore della presente legge, destinati dagli imprenditori agricoli all'esercizio delle attività di agricoltura sociale, mantengono a tutti gli effetti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5 della legge 141/2015, il riconoscimento della ruralità, nel rispetto delle previsioni degli strumenti urbanistici.

2. Le strutture impiegate e i luoghi in cui si svolgono le attività di agricoltura sociale devono essere conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, di accessibilità, di gestione risorse ambientali, igienico-sanitarie per l'immissione al consumo degli alimenti e profilassi degli allevamenti.

3. Possono essere effettuati interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione per il recupero del patrimonio edilizio esistente, finalizzati alle attività di agricoltura sociale, nel rispetto delle disposizioni delle leggi e degli strumenti urbanistici vigenti.

4. Gli interventi di cui al comma 3 devono essere eseguiti nel rispetto delle caratteristiche tipologiche ed architettoniche degli edifici esistenti, delle caratteristiche ambientali delle zone interessate e in

conformità a quanto previsto dalla legge regionale 12 dicembre 2006, n. 22 (Norme in materia di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'architettura rurale), e dalla legge regionale 13 ottobre 2008, n.13 (Piano territoriale regionale).

Art. 11

(Vigilanza, controllo e sanzioni amministrative)

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge e del regolamento di attuazione compete ai Comuni, nel cui territorio sono ubicati gli immobili utilizzati per l'attività di agricoltura sociale, che provvedono ai controlli e curano i procedimenti sanzionatori.
2. Resta ferma la competenza dei soggetti indicati dalla normativa statale e regionale per i controlli in materia di igiene, sicurezza alimentare e degli ambienti di lavoro.
3. I Comuni trasmettono alla struttura regionale competente, entro il 31 gennaio di ciascun anno, relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente.
4. Chiunque esercita l'attività di agricoltura sociale senza l'iscrizione nel registro regionale o senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 6, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. In tal caso, oltre alla sanzione pecuniaria, il Comune dispone il divieto di prosecuzione dell'attività.
5. Chiunque utilizza il logo di cui all'articolo 7 senza l'iscrizione nel registro regionale, oppure in violazione della disciplina regolamentare sulla concessione e utilizzo dello stesso, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.
6. I proventi delle sanzioni amministrative spettano ai Comuni.
7. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

Art. 12

(Regolamento)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione che, in conformità ai contenuti del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo 21 dicembre 2018, n.12550 (Definizione dei requisiti minimi e delle modalità relative alle attività di agricoltura sociale) disciplina in particolare:
 - a) i requisiti e le modalità per lo svolgimento delle attività di agricoltura sociale, anche con riferimento al periodo minimo di svolgimento a garanzia della continuità della stessa;
 - b) le modalità per l'iscrizione nel registro regionale, anche con riferimento alla presentazione e valutazione dei progetti, e le modalità di tenuta e aggiornamento dello stesso;
 - c) le modalità per la presentazione della SCIA;
 - d) le caratteristiche del logo identificativo delle fattorie sociali e disciplina sulla concessione e utilizzo dello stesso;
 - e) le modalità di esercizio, anche contestuale, delle attività di agricoltura sociale e delle altre attività agricole di cui all'articolo 2135 del Codice civile, mediante l'utilizzo dei medesimi immobili;
 - f) le modalità per il riconoscimento provvisorio dei soggetti di cui all'articolo 13.

Art. 13

(Disposizioni transitorie)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 12 esercitano attività di agricoltura sociale da almeno due anni e risultano iscritti al registro regionale delle fattorie sociali di cui alla legge regionale 30 marzo 2012, n. 5 (Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge regionale 7 maggio 1996, n. 11) sono iscritti di diritto nel registro regionale e sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni contenute nella presente legge entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto regolamento.
2. Il mancato adeguamento nel termine previsto al comma 1 determina la cancellazione dal registro regionale e il Comune, su segnalazione della Regione Campania, notifica ai soggetti interessati il conseguente divieto di prosecuzione dell'attività di agricoltura sociale.
3. La commissione interassessorile regionale istituita per gli adempimenti connessi all'iscrizione al Registro delle Fattorie sociali della Campania (REFAS) di cui al regolamento regionale 25 novembre 2014, n. 8 (Regolamento di attuazione della legge regionale 30 marzo 2012, n. 5), è prorogata fino all'entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 14

(Modifiche alla legge regionale 6 giugno 2025, n. 7)

1. Alla legge regionale 6 giugno 2025, n. 7 (Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei Consorzi), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3bis. Al fine di evitare oneri impropri a carico delle attività agricole, la Giunta regionale può procedere alla modifica della delimitazione degli ambiti territoriali dei Consorzi se si accerti una pluriennale assenza di attività di bonifica di cui all'articolo 4 in ragione dell'assenza di corpi idrici dei territori interessati.”.

Art. 15

(Modifiche alla legge regionale 18 novembre 2009, n. 14)

1. Alla legge 18 novembre 2009, n.14 (Testo unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 37 dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

“6bis. Il sistema formativo regionale è orientato a promuovere l'introduzione di strumenti premiali e meccanismi volti ad incoraggiare un maggiore coinvolgimento del settore privato in attività progettuali e formative che prevedano la compartecipazione di soggetti privati.

6ter. Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a valorizzare gli esiti delle indagini sui fenomeni e sull'andamento del mercato del lavoro regionale e ad introdurre specifiche misure di accompagnamento per facilitare l'accesso ai percorsi formativi da parte dei soggetti più vulnerabili e a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.

6quater. Il sistema formativo regionale è orientato a prevedere, nell'ambito della programmazione degli interventi, specifici strumenti premiali e meccanismi di incentivazione rivolti a partenariati pubblico-privati che contribuiscano al co-finanziamento delle attività formative, con priorità per quelle finalizzate alla transizione verde.”.

b) all'articolo 39 dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:

“2bis. L’offerta formativa regionale è progressivamente orientata a promuovere percorsi formativi finalizzati all’acquisizione di competenze con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy, la blue economy e l’innovazione tecnologica.

2ter. La programmazione della formazione regionale è improntata all’analisi dei fabbisogni formativi e delle competenze maggiormente richieste nel mercato del lavoro regionale con particolare attenzione alle aree in cui si verifica il maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze, skills mismatch. Le risultanze delle analisi costituiscono progressivamente la base per la programmazione dei percorsi formativi di cui al comma 1, dando priorità alle aree con maggiore disallineamento tra domanda e offerta di competenze e coinvolgendo le parti sociali ed economiche, anche attraverso la promozione di patti per le competenze.

2quater. La programmazione dell’offerta regionale è progressivamente orientata all’adozione di metodologie e strumenti avanzati di analisi del mercato del lavoro, labour market intelligence, anche promuovendo, ove pertinente e compatibile con la natura degli interventi, l’indicazione di risultati occupazionali attesi negli avvisi e nei bandi destinati a sostenere percorsi di sviluppo delle competenze.”.

c) all’articolo 40, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

“7bis. Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a riconoscere la formazione espletata in contesti di lavoro, work-based learning, anche in percorsi formativi brevi, micro-credentials, con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile, tra i quali la green economy, la blue economy e l’innovazione tecnologica.

7ter. Il sistema formativo regionale è progressivamente orientato a garantire in esito a percorsi formativi, anche brevi, la messa in trasparenza delle competenze acquisite secondo format regionali, incluse micro-credentials, che evidenzino:

- a) le competenze specifiche acquisite;
- b) la durata del percorso formativo;
- c) il livello di qualificazione raggiunto;
- d) la riconoscibilità nell’ambito del sistema regionale di individuazione, validazione e certificazione delle competenze.”.

2. Le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo sono disciplinate dal regolamento di cui all’articolo 54, comma 1, lettera b) della legge regionale 14/2009.

Art. 16

(Disposizioni finali)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni della legge 141/2015 e le altre disposizioni statali in materia di agricoltura sociale.
2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge regionale 5/2012 è abrogata, con esclusione degli articoli 9 e 10.

Art. 17

(Disposizioni finanziarie)

1. All’attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Testo unificato ad iniziativa della Giunta regionale - Assessore Nicola Caputo e dei Consiglieri regionali Gianpiero Zinzi, Attilio Pierro, Severino Nappi, Michele Cammarano, Vincenzo Ciampi e Gennaro Saiello

Assegnato per l'esame congiunto alla VIII Commissione Consiliare Permanente (Agricoltura, Caccia, Pesca, Risorse comunitarie e statali per lo sviluppo) e alla VI Commissione Consiliare Permanente (Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali).

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 30 settembre 2025.

Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 22.

“Istituzione della Giornata regionale del gioco libero all’aperto”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Principi)

1. La Regione Campania riconosce il valore della cultura ludica e promuove il diritto al gioco e all’attività ludico-motoria-ricreativa, senza discriminazioni di età, genere, religione, lingua, provenienza e condizione economica e sociale. Tale impegno è finalizzato a promuovere la formazione e l’integrazione sociale, a favorire lo sviluppo delle relazioni interpersonali, a migliorare gli stili di vita e a contribuire al benessere psicofisico della popolazione.

Art. 2

(Istituzione della Giornata regionale del gioco libero all’aperto)

1. La Regione istituisce la “Giornata regionale del gioco libero all’aperto”, da celebrare ogni anno nella terza domenica del mese di maggio.
2. La Giornata ha lo scopo di valorizzare l’importanza della libertà di movimento e di gioco per i bambini, che con queste esperienze possono esplorare relazioni e sviluppare pensieri in modo autonomo, in base alla loro età, curiosità naturale e bisogni.

Art. 3

(Celebrazioni della Giornata regionale del gioco libero all’aperto)

1. I Comuni della Regione Campania, nell’ambito delle loro competenze e autonomie, possono promuovere iniziative volte a celebrare la “Giornata regionale del gioco libero all’aperto”, in linea con le finalità stabilite all’articolo 2.
2. Ogni anno, la Regione individua e sostiene iniziative di informazione e sensibilizzazione finalizzate a promuovere le attività organizzate dai Comuni in occasione della “Giornata regionale del gioco libero all’aperto”.

Art. 4

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in 30.000,00 euro per l’esercizio 2025, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nella Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e contestuale incremento dello stanziamento iscritto nella Missione 1, Programma 1, Titolo 1, del bilancio di previsione per il triennio 2025-2027.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con le leggi di bilancio.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa della Consigliera Roberta Gaeta.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 17 gennaio 2025 con il n. 424 del registro generale ed assegnata per l'esame alla VI Commissione Consiliare Permanente (Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 ottobre 2025.

Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 23.

“Autorizzazione all’esercizio provvisorio del Bilancio di previsione del Consiglio regionale della Campania per l’anno 2026”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l’anno 2026)

1. Ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), dal 1° gennaio 2026 e fino all’approvazione del bilancio di previsione 2026-2028, e comunque non oltre il 30 aprile 2026, è autorizzato l’esercizio provvisorio del bilancio del Consiglio regionale sulla base degli stanziamenti di spesa previsti per l’esercizio 2026 nel bilancio di previsione 2025-2027, come modificato dai provvedimenti di variazione adottati nel corso dell’anno 2025.

2. Durante l’esercizio provvisorio si applicano i principi applicati della contabilità finanziaria di cui al paragrafo n. 8 dell’allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2026 ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Andrea Volpe.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 30 settembre 2025 con il n. 482 del registro generale ed assegnata per l'esame alla II Commissione Consiliare Permanente (Bilancio e Finanza. Demanio e Patrimonio).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 ottobre 2025.

Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 24.

“Disposizioni in materia di estrazioni dai corsi d’acqua, riqualificazione delle cave e contributi e polizze per attività estrattiva. Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere)”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Disposizioni in materia di estrazioni dai corsi d’acqua)

1. È consentita la movimentazione e l’asportazione dei materiali inerti dai corsi d’acqua e nelle zone golenali al solo scopo di ripristinare l’officiosità idraulica degli stessi, anche al fine di scongiurare eventi di dissesto idraulico o idrogeologico (alluvioni, esondazioni, flussi detritici). Tali interventi non costituiscono attività estrattiva.
2. Il progetto per la realizzazione per gli interventi di cui al comma 1, oltre alla documentazione necessaria per il rilascio dei titoli abilitativi previsti dalla normativa statale e regionale vigente, deve contenere:
 - a) con riferimento ai soli corsi d’acqua naturali o lievemente modificati, uno studio sul trasporto solido e sulla dinamica d'alveo di un tratto significativo del corso d'acqua dal quale emerga la necessità di estrazione del materiale, la sua quantificazione, gli effetti in termini di riduzione del rischio e considerazioni in merito alla durabilità nel tempo dell'intervento;
 - b) la quantificazione del materiale da estrarre e uno studio sul suo impiego all'interno dello stesso cantiere o per la realizzazione, anche successiva, di opere pubbliche da parte del medesimo ente competente;
 - c) l'indicazione dei quantitativi dei materiali in esubero che non possono essere riutilizzati ai sensi della lettera b);
 - d) le modalità di prelievo e stoccaggio del materiale da estrarre;
 - e) le modalità di controllo delle quantità estratte, anche attraverso rilievi topografici in corso d'opera oltre che all'inizio e al termine dei lavori;
 - f) le modalità di controllo della qualità dei materiali, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e da altre norme di settore vigenti.
3. L’eventuale materiale in esubero, di cui alla lettera c) del comma 2, ritenuto idoneo per il riutilizzo, deve essere valorizzato o tramite cessione all'appaltatore, a compensazione del costo degli interventi, comprensivo di tutti gli oneri, ed il valore del materiale è equiparato a quello degli analoghi materiali di seconda categoria, o tramite cessione onerosa a soggetti individuati con procedure ad evidenza pubblica.
4. Ogni intervento di estrazione deve essere accompagnato da misure di compensazione ecologica finalizzate alla tutela e al ripristino degli ecosistemi fluviali e terrestri interessati.

5. Resta fermo l'obbligo di pagamento degli eventuali canoni demaniali.
6. L'esecuzione del progetto di cui al comma 2, strettamente finalizzata agli scopi previsti dal comma 1, è subordinata al rilascio del provvedimento dell'autorità idraulica competente, previa acquisizione dei pareri resi dall'Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, in materia di rischio idraulico, e dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC), laddove non si tratti di semplice movimentazione, in materia di qualità dei materiali inerti da riutilizzare, e successivamente è comunicata alla struttura regionale territorialmente competente in materia di attività estrattive, nonché agli enti aventi competenze sul territorio in virtù dei vincoli presenti e delle norme di settore.

Art. 2

(Disposizioni in materia di polizze fideiussorie per attività estrattive)

1. L'articolo 6 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere) è sostituito dal seguente:

“Art. 6 (Garanzie finanziarie)

1. Le strutture competenti nel rilasciare l'autorizzazione devono tener conto:
- a) della rilevanza del materiale da estrarre per l'economia regionale e della sua idoneità agli scopi a cui si dice destinato;
 - b) della tutela e della salubrità della zona circostante, dell'ambiente e del paesaggio;
 - c) delle condizioni geologiche e idrogeologiche, con particolare riferimento alla stabilità delle aree interessate.
2. Il rilascio dell'autorizzazione o della concessione estrattiva è subordinato alla prestazione, da parte dell'istante, di una garanzia finanziaria ai fini della esecuzione degli interventi di ricomposizione ambientale e del versamento del contributo di cui all'articolo 18.
3. L'ammontare della garanzia finanziaria, omnicomprendiva dei costi da garantire, è stabilito dalle strutture competenti con proprio provvedimento tenendo conto:
- a) del computo metrico estimativo relativo agli interventi di ricomposizione ambientale del progetto autorizzato per un'aliquota non inferiore al 50 per cento dell'importo;
 - b) del contributo da versare al Comune territorialmente competente per la prima annualità, sulla previsione del volume da estrarre nel primo anno secondo il cronoprogramma autorizzato;
 - c) del contributo da versare alla Regione per la prima rata, sulla previsione del volume da estrarre nel primo anno secondo il cronoprogramma autorizzato.
4. Nel caso di inadempienza del soggetto destinatario di autorizzazione o di concessione, la Regione:
- a) impiega l'importo della polizza fideiussoria per la ricomposizione ambientale, previa diffida ad adempiere al soggetto titolare del provvedimento estrattivo e fermo restando il diritto a richiedere gli eventuali ulteriori danni;
 - b) escute l'importo necessario a coprire il mancato pagamento del contributo di cui all'articolo 18, anche su richiesta del Comune territorialmente competente.
5. L'entità della garanzia finanziaria è aggiornata ogni due anni in relazione alle variazioni intervenute nell'indice dell'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT) del costo della vita.
6. La garanzia finanziaria ha la durata dell'autorizzazione o della concessione, maggiorata di tre anni per garantire la manutenzione degli interventi di ricomposizione ambientale se effettuati con l'impiego di essenze vegetali. In caso di difficoltà, con i soggetti garanti, a stipulare polizze di lunga durata, le ditte esercenti possono sottoscrivere polizze anche di durata inferiore, ma non inferiore al biennio, recanti la clausola dell'automatico rinnovo fino a copertura della durata complessiva dell'autorizzazione o della concessione più tre anni.

7. L'importo della garanzia finanziaria può essere ridefinito nel corso degli anni di attività in funzione degli interventi di ricomposizione ambientale già eseguiti, previa rimodulazione del computo metrico estimativo, giustificato da relazione agronomica e che deve prevedere, in sostituzione degli interventi già eseguiti, gli importi per la manutenzione, nonché sopralluogo accertativo effettuato da personale della struttura regionale competente in materia di attività estrattiva e della struttura regionale competente in materia agronomico-forestale.

8. La garanzia finanziaria è svincolata dalla Regione soltanto a conclusione del procedimento per la dichiarazione di estinzione di cava, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'articolo 13 e all'articolo 23 della presente legge, e a condizione che non vi siano debenze verso il Comune o la Regione per il contributo di cui all'articolo 18.”.

Art. 3

(Norme per l'efficientamento delle procedure in materia di progetti estrattivi e di riqualificazione di cave)

1. L'articolo 15 della legge regionale 54/1985 è sostituito dal seguente:

“Art. 15 (Concessioni)

1. La Regione promuove la coltivazione delle cave censite dal Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) e non ancora ricomposte, ai fini del reperimento dei materiali di seconda categoria necessari soprattutto per le opere pubbliche e i progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nonché per il raggiungimento della loro riqualificazione ambientale.

2. È consentito esclusivamente il conferimento di materiali inerti certificati e compatibili con finalità ecologiche, nel rispetto di criteri tecnici che escludono ogni utilizzo improprio e la trasformazione delle cave in discariche di rifiuti solidi urbani.

3. Per le finalità di cui al comma 1, le strutture regionali competenti rivolgono ai proprietari delle aree o alle ditte che ne avessero la disponibilità invito-diffida a presentare entro sessanta giorni un progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale nel rispetto delle norme di attuazione del PRAE e in funzione delle aree di perimetrazione in cui il sito ricade, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine medesimo, il giacimento è acquisito al patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno) e successive modificazioni e del presente articolo.

4. La riqualificazione dei siti estrattivi dismessi non può costituire in alcun caso motivazione per la riapertura o la prosecuzione delle attività estrattive se non per quanto strettamente necessario per l'attuazione del progetto di ricomposizione ambientale.

5. In caso di inerzia dei proprietari o della ditta che ne abbia la disponibilità ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 45 del regio decreto 1443/1927 e successive modificazioni e del presente articolo, per cui la struttura regionale competente:

a) attiva la procedura finalizzata all'esecuzione del rilievo dello stato dei luoghi della cava da porre a bando, anche attraverso provvedimento di occupazione temporanea delle aree ai fini dell'accesso dei tecnici incaricati;

b) dà avvio alla procedura di individuazione del soggetto a cui assegnare le aree di cava in regime concessorio, per l'esecuzione del progetto di riqualificazione ambientale, mediante bando ad evidenza pubblica rivolto a ditte esercenti aventi i requisiti per lo svolgimento delle attività estrattive ai sensi delle vigenti norme, che presentano le proposte progettuali per la riqualificazione del sito basandosi sul rilievo dello stato dei luoghi fatto eseguire dalla Regione e prospettando tecniche migliorative ai fini della tutela ambientale e della salute delle comunità locali.

6. All'esito della procedura di individuazione della ditta esercente a cui assegnare le aree di cava in regime concessorio, la struttura regionale competente può delegare alla medesima ditta, che provvede a proprie cure e spese, le attività finalizzate all'acquisizione di tutti i pareri e titoli abilitativi, attraverso lo strumento procedimentale della conferenza di servizi, preliminarmente al rilascio della concessione estrattiva, nonché alle successive attività per l'espropriazione e/o occupazione temporanea dei terreni e/o degli immobili eventualmente interessati, alle attività per la trascrizione nei registri immobiliari e per le iscrizioni in catasto fino alla liquidazione delle relative indennità.

7. All'esito favorevole della procedura di approvazione di cui al comma 6, la Giunta regionale con proprio atto emette dichiarazione di pubblica utilità e dispone l'acquisizione al patrimonio indisponibile della Regione delle aree di cava, in attuazione del quale la struttura regionale competente emette la concessione estrattiva di cui al presente articolo ed ai sensi dell'articolo 11 delle norme di attuazione del PRAE.

8. La Regione, con atto dell'organo competente, può alienare i siti di cava ricomposti, dichiarando la cessazione della condizione di indisponibilità per estinzione della cava stessa, trasferendone la proprietà al Comune territorialmente competente o alla ditta esercente che ha provveduto all'esecuzione del progetto di ricomposizione o ad altro soggetto che dovesse farne istanza, a meno dell'originario proprietario, al fine di realizzarvi future attività anche di pubblico interesse.

9. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8 del presente articolo si applicano anche nei casi di decadenza dell'autorizzazione o della concessione di cui all'articolo 13 della presente legge.

10. I possessori dei fondi e i titolari di diritti non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione e ai lavori di coltivazione, ma hanno titolo al risarcimento da parte del concessionario subentrante nella coltivazione e ricomposizione della cava, il quale è tenuto a corrispondere al proprietario delle aree un indennizzo determinato in base agli indirizzi operativi approvati dalla Giunta regionale con proprio atto.

11. La Regione approva un programma di riqualificazione ecologica delle cave dismesse che prevede a carico dei soggetti responsabili la bonifica dei siti, la ricostituzione della biodiversità attraverso specie autoctone e un sistema di monitoraggio ambientale indipendente e trasparente.”

Art. 4

(Disposizioni in materia di contributi dovuti per attività di cava)

1. L'articolo 18 della legge regionale 54/1985 è sostituito dal seguente:

“Art. 18 (Contributo per attività estrattiva)

1. Il titolare di autorizzazione o di concessione alla coltivazione di giacimenti per attività di cava, di cui alla presente legge, è tenuto a versare annualmente un contributo determinato in base al volume di materiale estratto e alla tipologia.

2. Il contributo di cui al comma 1 è dovuto anche sui volumi estratti in assenza di regolare e vigente autorizzazione, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste per tale specifica fattispecie, applicando gli importi unitari determinati secondo i criteri approvati dalla Giunta con proprio atto e considerando il volume estratto e la tipologia di materiale. Il versamento dei contributi non può in alcun caso comportare la sanatoria di attività abusive, che restano soggette a sanzioni amministrative e penali.

3. Sono esclusi dal calcolo del contributo di cui al comma 1 i volumi dei materiali di scotico o non utili alla commercializzazione destinati agli interventi di recupero di cava opportunamente quantificati e nel rispetto del progetto autorizzato.

4. Le somme dovute ai sensi del presente articolo sono versate annualmente da ciascun esercente a favore del Comune, nel cui territorio insiste la cava, e della Regione nella misura rispettivamente del 70 per cento e del 30 per cento del totale. Nel caso in cui la cava ricade nel territorio di due o più Comuni, gli oneri sono ripartiti in base ai volumi effettivamente estratti per ciascun territorio comunale.

5. Le somme dovute quali contributo di cui al presente articolo sono versate:

- a) direttamente al Comune territorialmente competente entro il 31 gennaio, salvo diversa determinazione del Comune stesso, dell'anno solare successivo a quello di estrazione;
- b) alla Regione Campania, entro il 31 marzo dell'anno solare successivo a quello di estrazione con facoltà di rateizzare in due rate da pagare entro il 31 marzo ed il 30 settembre dell'anno solare successivo a quello di estrazione.

6. Le somme derivanti dalla riscossione del contributo di cui al presente articolo sono utilizzate:

- a) dal Comune territorialmente competente, per la realizzazione di opere ed interventi di tutela ambientale delle comunità locali con criteri di prossimità al sito estrattivo;
- b) dalla Regione che ne destina il 50 per cento per tutti gli adempimenti di competenza in materia di attività estrattive e l'altro 50 per cento agli enti di gestione delle aree protette regionali, per la realizzazione delle attività di competenza programmate.

7. La Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale degli esercenti le attività estrattive, definisce con proprio atto:

- a) i criteri a cui gli esercenti devono attenersi per il calcolo annuale del volume estratto in banco;
- b) i criteri da adottare per la determinazione degli importi unitari da applicare, per ogni biennio e differenziati per tipologia di materiale estratto, ai fini del calcolo del contributo di cui al presente articolo;
- c) i criteri di premialità per gli esercenti che svolgono attività estrattive con regolare autorizzazione, in possesso di sistemi di gestione ambientale e della sicurezza e salute dei lavoratori e che utilizzino sistemi innovativi per il controllo ed il monitoraggio dei fattori inquinanti da attività estrattiva, con una riduzione del contributo previsto dal presente articolo fino ad un massimo del 30 per cento.

8. Nel rispetto dei criteri di cui al comma 7 fissati dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente determina i contributi di cui al presente articolo, tenuto conto del volume estratto in banco nell'anno di riferimento calcolato dagli esercenti e della tariffa stabilita con cadenza biennale dal competente ufficio regionale per tipologia di materiale.

9. Il mancato pagamento dei contributi da attività estrattiva comporta, previa diffida ad adempiere, la decadenza dell'autorizzazione o della concessione con escussione della polizza di cui all'articolo 6 della presente legge, ovvero il recupero coattivo delle somme in caso di attività abusive sprovviste di polizza.

10. Il contributo di cui al presente articolo si prescrive in dieci anni dall'accertamento del debito in virtù dell'effettivo volume scavato.

11. Le violazioni sono sanzionate in misura proporzionata al danno ambientale arrecato e al profitto illecito conseguito. In caso di danni derivanti da attività estrattive, il soggetto responsabile è obbligato a interventi immediati di rinaturazione e ripristino ecologico.”.

Art. 5

(Norme per l'efficientamento delle procedure in materia di riqualificazione di cave)

1. L'articolo 29 della legge regionale 54/1985 è sostituito dal seguente:

“Art. 29 (Interventi nelle aree di cava abbandonate, abusive o dismesse)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, promuove la ricomposizione ambientale delle aree di cave abbandonate abusive o dismesse, anche mediante conferimento di materiali provenienti dall'esterno, in particolare per i materiali derivanti da opere pubbliche o di interesse pubblico, risultati idonei a tutte le certificazioni ambientali nel rispetto delle norme di settore e sentite le autorità competenti.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le strutture regionali competenti per territorio rivolgono ai proprietari delle aree invito-diffida a presentare entro sessanta giorni un progetto di ricomposizione ambientale

secondo le indicazioni fornite dal medesimo ufficio ai fini del conferimento dei materiali di cui al comma 1, con l'avvertimento che, decorso inutilmente il termine medesimo, il giacimento è acquisito al patrimonio indisponibile della Regione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 del regio decreto 1443/1927 e successive modificazioni e dell'articolo 15 della presente legge.

3. In caso di inerzia dei proprietari o della ditta che ne abbia la disponibilità ricorrono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 45 del regio decreto 1443/1927 e successive modificazioni e dell'articolo 15 della presente legge, per cui la struttura regionale competente:

a) attiva la procedura finalizzata all'esecuzione del rilievo dello stato dei luoghi della cava da porre a bando, anche attraverso provvedimento di occupazione temporanea delle aree ai fini dell'accesso dei tecnici incaricati;

b) dà avvio alla procedura di individuazione del soggetto a cui assegnare le aree di cava in regime concessorio, per l'esecuzione del progetto di riqualificazione ambientale, mediante bando ad evidenza pubblica rivolto a ditte esercenti aventi i requisiti per lo svolgimento delle attività estrattive ai sensi delle vigenti norme, che presentano le proposte progettuali per la riqualificazione del sito basandosi sul rilievo dello stato dei luoghi fatto eseguire dalla Regione, tenendo conto delle indicazioni fornite dal medesimo ufficio ai fini del conferimento dei materiali di cui al comma 1 e prospettando tecniche migliorative ai fini della tutela ambientale e della salute delle comunità locali.

4. All'esito della procedura di individuazione della ditta esercente a cui assegnare le aree di cava in regime concessorio, la struttura regionale competente può delegare alla medesima ditta, che provvede a proprie cure e spese, le attività finalizzate all'acquisizione di tutti i pareri e titoli abilitativi, attraverso lo strumento procedimentale della conferenza di servizi, preliminare al rilascio della concessione estrattiva, nonché alle successive attività per l'espropriazione e/o occupazione temporanea dei terreni e/o degli immobili eventualmente interessati, alle attività per la trascrizione nei registri immobiliari e per le iscrizioni in catasto fino alla liquidazione delle relative indennità.

5. All'esito favorevole della procedura di approvazione di cui al comma 4, la Giunta regionale con proprio atto emette dichiarazione di pubblica utilità e dispone l'acquisizione al patrimonio indisponibile della Regione delle aree di cava, in attuazione del quale la struttura regionale competente emette la concessione estrattiva ai sensi dell'articolo 15 della presente legge e dell'articolo 11 delle norme di attuazione del PRAE.

6. La Regione, con atto dell'organo competente, può alienare i siti di cava ricomposti, dichiarando la cessazione della condizione di indisponibilità per estinzione della cava stessa, trasferendone la proprietà al Comune territorialmente competente o alla ditta esercente che ha provveduto all'esecuzione del progetto di ricomposizione o ad altro soggetto che dovesse farne istanza, a meno dell'originario proprietario, al fine di realizzarvi future attività anche di pubblico interesse.

7. Le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6 del presente articolo si applicano anche nei casi di decadenza dell'autorizzazione o della concessione di cui all'articolo 13 della presente legge.

8. I possessori dei fondi e i titolari di diritti non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione e ai lavori di coltivazione, ma hanno titolo al risarcimento da parte del concessionario subentrante nella coltivazione e ricomposizione della cava, il quale è tenuto a corrispondere al proprietario delle aree un indennizzo determinato in base agli indirizzi operativi approvati dalla Giunta regionale con proprio atto.”.

Art. 6

(Sostituzione dell'articolo 38-sexies della legge regionale 54/1985)

1. L'articolo 38-sexies della legge regionale 54/1985 è sostituito dal seguente:

“Art. 38-sexies (Norme finali)

1. In tutto il testo della legge regionale 54/1985 le parole “il Presidente della Giunta o un suo delegato” sono sostituite dalle seguenti: “la Giunta regionale”.”.

Art. 7

(Disposizioni in materia di aggiornamento del fabbisogno regionale)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione generale competente in materia di cave e miniere dà avvio alle attività per l'approvazione del nuovo PRAE. Fino all'approvazione del nuovo PRAE continuano ad applicarsi tutte le disposizioni del PRAE vigente.

2. Nelle more dell'approvazione del nuovo PRAE, vista la necessità di aggiornare i quantitativi relativi alle richieste e alle offerte di materiale di seconda categoria ai sensi dell'articolo 2 del regio decreto 1443/1927 e successive modificazioni, necessari soprattutto per le opere pubbliche e i progetti del PNRR, la Giunta regionale entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, dà incarico alle strutture regionali competenti di predisporre uno studio di settore finalizzato all'aggiornamento del fabbisogno regionale dei materiali di seconda categoria, e adotta gli indirizzi operativi per la sua attuazione. Lo studio finalizzato all'aggiornamento del fabbisogno, di cui al presente comma, confluisce nelle attività per l'approvazione del nuovo PRAE.

3. Nelle more dello studio di settore e dell'aggiornamento del fabbisogno regionale dei materiali di seconda categoria di cui al comma 1, in particolare per il fabbisogno di “calcare” da soddisfare su base provinciale, al fine di riscontrare le contingenti e urgenti richieste di mercato per l'esecuzione e il completamento anche di opere pubbliche, le strutture regionali competenti possono:

a) dare avvio alle procedure autorizzative, nel rispetto delle norme di attuazione del PRAE e delle disposizioni di specifiche norme di settore, per progetti di riqualificazione ambientale delle cave presenti sul territorio e non ancora ricomposte, prevedendo anche volumi di scavo utili alla commercializzazione in deroga al fabbisogno previsto dall'articolo 9 delle norme del PRAE, secondo soluzioni tecnico progettuali che rispettino il principio della “sezione minima di progetto”;

b) dare avvio alle procedure di coltivazione dei comparti estrattivi, già perimetrati con delibere di Giunta regionale e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 25 delle norme di attuazione del PRAE, previa approvazione, da parte della Giunta regionale, dell'aggiornamento del fabbisogno di cui al citato articolo 9 in base alle previsioni volumetriche di scavo riportate, per lo specifico comparto estrattivo, nella relazione allegata alla delibera di perimetrazione dello stesso.

4. Le procedure previste al comma 3 rivestono carattere eccezionale e temporaneo per far fronte alle contingenti ed urgenti richieste di mercato del materiale di seconda categoria, in particolare “calcare”, e possono essere attivate entro e non oltre due anni dalla approvazione della presente legge.

5. Le procedure di autorizzazione previste al comma 3, lettera a) rivestono carattere prioritario assoluto su quelle di attivazione dei comparti estrattivi, nel rispetto dei principi e delle finalità del PRAE, che dispone la prioritaria riqualificazione di tutte le cave, nonché delle previsioni di cui all'articolo 29 della legge regionale 57/85, come modificata dalla presente legge.

Art. 8

(Disposizioni in materia di delocalizzazione)

1. Nelle more dell'aggiornamento del PRAE e al fine di garantire il reperimento dei materiali di seconda categoria necessari soprattutto per le opere pubbliche e i progetti del PNRR, la delocalizzazione prevista

dall'articolo 28, comma 18, delle norme di attuazione del PRAE può essere richiesta anche da esercenti di cave ricadenti in altre aree della perimetrazione del PRAE, per le quali si stiano concludendo i progetti di riqualificazione ambientale con la conseguente dichiarazione di estinzione ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 54/1985.

2. Gli esercenti di cui al comma 1 possono richiedere la delocalizzazione dell'attività di cava su terreni di proprietà o in disponibilità, aventi una superficie minima di 5 ettari in un unico lotto ed ubicati in aree suscettibili di nuove estrazioni o in aree di riserva, a condizione che la cava che sta riqualificando e per la quale è chiesta la delocalizzazione sia strettamente connessa e funzionale ad altre attività imprenditoriali riconducibili allo stesso ciclo produttivo ed ubicate in prossimità del sito di cava da delocalizzare.

3. La delocalizzazione di cui ai commi 1 e 2 è subordinata al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 5 della legge regionale 54/1985, in deroga a quanto disposto alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 54/1985, e previa acquisizione di pareri, nulla-osta autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati delle autorità competenti sul territorio, nel rispetto di quanto prescritto al comma 2 del medesimo articolo 7.

4. Nel caso di delocalizzazioni in aree di riserva, derivanti dall'applicazione del combinato disposto del presente articolo e delle disposizioni di cui all'articolo 28, comma 18, delle norme di attuazione del PRAE, la Giunta regionale, vista la determinazione conclusiva della conferenza di servizi sul relativo progetto e ritenuta assentibile la procedura di delocalizzazione, può riclassificare la superficie corrispondente al sito estrattivo in area suscettibile di nuove estrazioni.

Art. 9

(Disposizioni di attuazione)

1. In sede di prima applicazione, la Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale degli esercenti le attività estrattive, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:

- a) i criteri per la determinazione dell'ammontare della garanzia finanziaria di cui all'articolo 6 della legge regionale 54/1985;
- b) criteri per il calcolo dei contributi da versare per attività estrattive di cui all'articolo 18 della legge regionale 54/1985;
- c) gli indirizzi operativi per l'attuazione dell'articolo 15, comma 8 e dell'articolo 29, comma 8 della legge regionale 54/1985 e i criteri che consentono di garantire la qualità ambientale delle aree e delle comunità circostanti il sito di cava, la salute dei cittadini, la tracciabilità dei materiali oggetto di conferimento nei siti di cava per la loro ricomposizione ambientale e le tipologie dei materiali che possono essere conferiti in cava per la loro ricomposizione ambientale.
- d) le linee guida per le misure compensative che devono essere previste dai progetti di cui all'articolo 1 della presente legge e che devono essere attuate al fine di ripristinare e salvaguardare gli ecosistemi delle aree presenti lungo i corsi d'acqua oggetto di intervento.

Art. 10

(Norme finali e transitorie)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli articoli 9-bis, 30, 31, 32 e 33 della legge regionale 54/1985, l'articolo 17 della legge regionale 11 agosto 2005, n. 15 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2005), gli articoli 15 e 19 della legge regionale 30 gennaio 2008, n. 1 (Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - legge finanziaria 2008), l'articolo 5, comma 7 della legge regionale 18 gennaio 2016, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio di

previsione finanziario per il triennio 2016- 2018 della Regione Campania - Legge di stabilità regionale 2016) e l'articolo 15 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017) sono abrogati.

2. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di Giunta regionale di cui al comma 1, lettera b) dell'articolo 9 della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di contributi da attività estrattive di cui all'articolo 18 della legge regionale 54/1985, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, e all'articolo 19 della legge regionale 1/2008.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le risorse relative agli introiti derivanti dai contributi versati dai titolari di autorizzazione o concessione alla coltivazione di giacimenti di cava come individuati e calcolati all'articolo 18 della legge regionale 54/1985.

Art. 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale – Presidente Vincenzo De Luca, Vicepresidente Fulvio Bonavitacola e Assessore Antonio Marchiello.

(Delibera di Giunta regionale 21 maggio 2025, n. 277).

Acquisito dal Consiglio regionale in data 26 giugno 2025 con il n. 458 del registro generale ed assegnato per l'esame alla IV Commissione Consiliare Permanente (Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti).

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 ottobre 2025.

Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 25.

“Norme per la riorganizzazione delle aree protette regionali e dei parchi urbani e interurbani di interesse regionale”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La presente legge, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, delle norme dell'Unione europea in materia ambientale e di sviluppo sostenibile e dell'articolo 8, comma 1, lettera s) dello Statuto regionale, disciplina la gestione delle aree protette della Campania al fine di garantire e promuovere, in forma coordinata, la conservazione, la valorizzazione e la gestione sostenibile del patrimonio naturale della Regione, costituito da formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, che rappresentano nel loro complesso un bene primario costituzionalmente garantito e che hanno un rilevante valore naturalistico ed ambientale.

2. I territori delle aree protette sono sottoposti ad un regime speciale di tutela, finalizzato alla conservazione delle specie animali e vegetali, dei loro habitat e dei patrimoni genetici, al fine di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

- a) conservare, tutelare e ripristinare il funzionamento degli ecosistemi e degli habitat, garantendo la diversità biologica e rispettando i valori ecologici, scientifici, educativi, culturali, ricreativi, estetici, economici e sociali;
- b) promuovere la conoscenza e la fruizione sostenibile dei beni naturali e culturali, valorizzando la partecipazione attiva delle comunità locali nei processi di pianificazione e gestione della biodiversità e favorendo attività produttive compatibili;
- c) tutelare le identità storico-culturali delle popolazioni locali, favorendo la partecipazione alle decisioni riguardanti il loro territorio e applicando modelli di gestione che garantiscano un equilibrio tra l'ambiente naturale e le attività antropiche, mediante la salvaguardia dei valori antropologici, architettonici, archeologici e storici, nonché delle attività produttive agricole e agrosilvopastorali, di agricoltura biologica e agriturismo e di ogni altra attività economica tradizionale attualmente in uso, del turismo naturalistico e del tempo libero, comprese le attività che hanno la capacità di generare benefici attraverso servizi innovativi quali quelli propri dell'agricoltura sociale, dell'agroecologia e la bioeconomia;
- d) promuovere o aderire al contratto di fiume e di lago, quale strumento volontario di programmazione strategica e negoziata in attuazione della legge regionale 6 maggio 2019, n. 5

(Disposizioni per la tutela dei corpi idrici della Campania, per la valorizzazione integrata sostenibile dei bacini e sottobacini idrografici e la diffusione dei Contratti di Fiume);

e) promuovere lo strumento aperto della comunità di energia rinnovabile di cui all'articolo 22 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, per favorire lo sviluppo e la coesione delle comunità grazie alla disponibilità di fonti di reddito e alla creazione di posti di lavoro a livello locale, aumentare l'efficienza energetica delle famiglie e contribuire a combattere la povertà energetica;

f) promuovere gli Accordi di Foresta di cui all'articolo 35 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per favorire l'economia circolare nella filiera foresta-legno;

g) favorire le azioni per la promozione, divulgazione ed educazione alla sostenibilità dei beni naturali, comprese le aree di Rete Natura 2000 e le Oasi di protezione della fauna, di cui alla vigente normativa statale e regionale, ed attuare forme di cooperazione e collaborazione con il mondo associativo;

h) sperimentare, all'interno dei beni naturali un sistema di educazione ambientale basato anche su forme di risparmio energetico e produzioni di energia rinnovabile ecosostenibile, su modelli di raccolta differenziata integrale dei rifiuti solidi urbani, sul riciclaggio dei materiali utilizzati, su sistemi di riduzione dei rifiuti e degli imballaggi, nonché su forme di valorizzazione dei materiali tradizionali esistenti nell'area.

3. Le comunità delle aree naturali protette, attraverso gli enti locali, promuovono e attuano forme di cooperazione e intesa con la Regione e altri soggetti pubblici e privati, al fine di garantire uno sviluppo sostenibile e integrato dei propri territori.

Art. 2

(Sistema regionale delle Aree naturali protette)

1. Il sistema regionale delle aree naturali protette, in osservanza della classificazione dell'articolo 2 della legge 394/1991, è costituito da:

a) i parchi naturali regionali che comprendono aree terrestri, fluviali, lacuali e da tratti di mare prospicienti la costa regionale di valore naturalistico e ambientale, costituenti un sistema omogeneo. Queste aree richiedono una gestione unitaria volta a garantire le migliori condizioni per la conservazione, il ripristino e la valorizzazione dell'ambiente naturale e degli habitat nonché per la salvaguardia delle specie vegetali e animali, anche tramite interventi per il ripristino di equilibri faunistici ottimali, lo sviluppo di attività economiche sostenibili e la valorizzazione delle identità storico-culturali nonché del sistema agricolo;

b) le riserve naturali regionali, costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine, che ospitano specie della flora e della fauna di rilevanza naturalistica o ecosistemi significativi per la biodiversità e la conservazione delle risorse genetiche. Queste aree sono gestite in modo da garantire la conservazione dei valori naturalistici integrandoli con le attività agricole e di pascolo.

2. Resta ferma, per le oasi di protezione della fauna selvatica e per gli altri istituti di tutela della fauna, disciplinati dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), l'applicazione delle vigenti normative statali e regionali in materia.

TITOLO II

Aree naturali protette regionali

Art 3

(Riordino delle Aree naturali protette regionali esistenti)

1. Sono confermate le seguenti Aree naturali protette regionali, già individuate dall'articolo 5 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania) e istituite con deliberazione di Giunta regionale in attuazione dell'articolo 6 della stessa legge:

- a) Parco regionale dell'Area vulcanica di Roccamonfina e foce Garigliano;
- b) Parco regionale dei Campi Flegrei;
- c) Parco regionale del Matese, nei limiti di cui al comma 2;
- d) Parco regionale dei Monti Lattari;
- e) Parco regionale dei Monti Picentini;
- f) Parco regionale del Partenio;
- g) Parco regionale del bacino idrografico del fiume Sarno;
- h) Parco regionale del Taburno – Camposauro;
- i) Riserve naturali regionali Foce Sele-Tanagro - Monti Eremita-Marzano;
- l) Riserve naturali regionali Foce Volturno-Costa di Licola, Lago di Falciano.

2. Nel rispetto del comma 5 dell'articolo 22 della legge 394/1991, nelle more del perfezionamento delle procedure istitutive del Parco nazionale del Matese, l'Ente di gestione del Parco regionale del Matese continua ad operare nei termini e nei limiti prescritti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 22 aprile 2025.

3. Sono confermate le seguenti Aree naturali protette regionali, individuate dall'articolo 5 della legge regionale 33/1993 e non ancora istituite alla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) Vallo di Lauro-Pizzo d'Alvano;
- b) Monte Maggiore, Monte Monaco e Monte Fossato;
- c) Diecimare.

4. L'istituzione dei parchi e delle riserve di cui al comma 3 è effettuata con la procedura di cui all'articolo 4.

5. È confermata l'istituzione del Parco metropolitano delle Colline di Napoli avvenuta in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9 della legge regionale 7 ottobre 2003, n.17 (Istituzione del sistema Parchi urbani di interesse regionale), per il quale si applica la disciplina della presente legge, con esclusione del Titolo VIII.

Art. 4

(Individuazione e istituzione di nuove aree naturali protette regionali)

1. Le aree naturali protette sono istituite con legge regionale nel rispetto dei principi generali enunciati dalla presente legge.

2. La partecipazione delle province, della Città metropolitana di Napoli, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area naturale protetta è acquisita, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 394/1991, mediante una conferenza finalizzata alla redazione di un documento di indirizzo fondato sull'analisi territoriale dell'area da sottoporre a tutela.

3. La legge regionale istitutiva dell'area naturale protetta definisce tra l'altro:

- a) le finalità istitutive;

b) la perimetrazione provvisoria, in formato GIS sulla base della cartografia tecnica regionale più aggiornata, dei confini esterni e della zonazione interna valida fino all'approvazione del piano territoriale dell'area protetta;

c) le norme di salvaguardia provvisorie valide fino all'approvazione del piano territoriale dell'area protetta.

4. Con la medesima procedura di cui al presente articolo si procede alla modifica della perimetrazione provvisoria relativa alle aree già confermate di cui al comma 1, articolo 3 della presente legge.

Art. 5

(Gestione)

1. La gestione dei parchi regionali e delle riserve naturali regionali è affidata ad un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, denominato Ente Parco o Ente Riserva, in prosieguo Ente di gestione, istituito con la legge regionale di cui all'articolo 4, comma 1.

2. Sono confermati gli Enti di gestione delle aree naturali protette regionali di cui al comma 1 dell'articolo 3, istituiti con decreti del Presidente della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 33/1993.

3. La Giunta regionale definisce gli obiettivi e le linee strategiche di indirizzo per la gestione dei parchi naturali regionali e delle riserve naturali regionali, coordina le iniziative e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l'unitarietà della politica di settore, della gestione e della comunicazione.

Art. 6

(Funzioni degli Enti di gestione)

1. Gli Enti di gestione perseguono le seguenti finalità di carattere generale:

a) provvedere alla conservazione, alla conoscenza, alla fruizione, alla valorizzazione e alla divulgazione dei valori naturalistici dell'area protetta affidata alle loro cure;

b) attuare gli indirizzi regionali dettati in materia, con particolare riferimento a quelli volti ad assicurare l'integrità e il coordinamento del sistema regionale delle aree naturali protette;

c) elaborare le norme d'uso dell'area protetta mediante gli atti pianificatori e regolamentari previsti dalla presente legge e dalla normativa vigente;

d) assumere le iniziative appropriate volte a salvaguardare la conservazione dell'area protetta;

e) esprimere pareri e rilasciare i nulla osta nei casi e nei modi previsti dalla presente legge;

f) svolgere le funzioni di sorveglianza sul rispetto degli obblighi e dei divieti a tutela delle aree di competenza provvedendo ad accertare, irrogare e incassare le sanzioni e a disporre la sospensione e riduzione in pristino per la violazione degli obblighi previsti dalla normativa regionale, dagli atti pianificatori e regolamentari;

g) gestire i siti della Rete Natura 2000, di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, a essi affidati;

h) svolgere attività di promozione territoriale, valorizzazione e sostegno delle attività sociali ed economiche eco compatibili e sostenibili e di salvaguardia delle tradizioni culturali finalizzate alla conservazione della biodiversità;

i) attivare e partecipare ad azioni di collaborazione istituzionale in tema di sviluppo locale ed in particolare di sviluppo rurale, promozione turistica, manutenzione del territorio, progettazione e attuazione di progetti ammessi a contributi euro unitari, statali e regionali;

- l) promuovere l'attivazione di strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata attraverso lo strumento del contratto di fiume di cui alla legge regionale 5/2019;
 - m) promuovere e attivare percorsi di educazione ambientale per la conoscenza e la sensibilizzazione delle peculiarità dell'area protetta;
 - n) promuovere attività sportive e sociali compatibili con la conservazione ambientale nel rispetto delle leggi in materia;
 - o) svolgere le altre funzioni attribuite dalla normativa regionale di settore.
2. Gli Enti di gestione delle aree protette regionali per ottimizzare le risorse possono sottoscrivere intese con gli altri enti locali e le associazioni per la realizzazione di progetti, specie se di interesse comune a tutto il sistema o a parti di esso.
3. Gli Enti di gestione possono richiedere, alla struttura amministrativa regionale competente in materia di aree protette, il supporto tecnico e amministrativo per la redazione dei piani e dei regolamenti e per l'elaborazione di atti in materia di accesso alle risorse finanziarie della programmazione euro unitaria.

TITOLO III

Gestione dei Parchi Naturali Regionali e delle Riserve Naturali Regionali

Art. 7 (Organi)

1. Sono organi dell'Ente di gestione:
- a) la Comunità dell'area protetta;
 - b) il Presidente;
 - c) la Giunta;
 - d) il Revisore dei Conti.
2. Gli organi dell'Ente di gestione, ad eccezione della comunità dell'area protetta, durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati per una sola volta.
3. Gli organi già nominati, in applicazione della legge regionale 33/1993, alla data di entrata in vigore della presente legge, restano in carica sino alla naturale scadenza.

Art. 8 (La Comunità dell'area protetta)

1. La Comunità dell'area protetta è composta:
- a) dal Presidente della Giunta regionale;
 - b) dal Presidente della Città Metropolitana, della Provincia, delle Comunità Montane il cui territorio è ricompreso, anche parzialmente, nell'area protetta;
 - c) dal Sindaco di ciascun comune il cui territorio è ricompreso, anche parzialmente, nell'area protetta.
2. La Comunità elegge al suo interno un Presidente ed un Vicepresidente ed è convocata almeno due volte l'anno o quando sia richiesto dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti. Alle riunioni della Comunità possono partecipare delegati dei rispettivi rappresentanti.
3. La Comunità dell'area protetta è organo consultivo dell'Ente, propositivo e di verifica sull'attività dell'Ente di gestione.
4. La Comunità dell'area protetta svolge le seguenti funzioni:
- a) adotta e approva un proprio regolamento;

- b) designa i rappresentanti di propria competenza all'interno della Giunta dell'Ente di gestione, secondo le modalità individuate dallo Statuto;
 - c) esprime parere obbligatorio sullo Statuto dell'Ente di gestione e sulle sue successive modificazioni ed integrazioni;
 - d) esprime parere obbligatorio non vincolante sul piano territoriale dell'area protetta;
 - e) esprime parere obbligatorio non vincolante sul piano pluriennale economico sociale;
 - f) esprime parere obbligatorio non vincolante sul regolamento dell'area protetta;
 - g) esprime parere obbligatorio non vincolante sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente di gestione;
 - h) esprime parere su altre questioni previste dallo Statuto.
5. La Comunità, inoltre, secondo le previsioni dello Statuto:
- a) propone al Presidente e alla Giunta dell'Ente l'approfondimento di specifiche tematiche da trattare relative a problematiche connesse all'area protetta, anche attraverso la costituzione di tavoli tecnici, con il coinvolgimento di esperti qualificati del mondo universitario e della ricerca;
 - b) propone al Presidente e alla Giunta dell'Ente programmi di valorizzazione e promozione dei territori compresi nell'area protetta;
 - c) vigila sull'attuazione degli interventi previsti dal piano territoriale dell'area naturale protetta;
 - d) svolge le ulteriori funzioni assegnategli dallo Statuto.
6. Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e il responsabile amministrativo dell'Ente di gestione dell'area protetta.

Art. 9

(Il Presidente dell'Ente di gestione)

1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'ambiente, tra soggetti in possesso di comprovata esperienza di indirizzo o di gestione nelle istituzioni pubbliche, nelle professioni, ovvero di indirizzo o di gestione in strutture pubbliche o private, preferibilmente maturata nei settori della tutela dell'ambiente e del paesaggio. Sulla nomina il Consiglio regionale esprime il proprio gradimento ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto.
2. Il Presidente dell'Ente di gestione:
- a) ha la legale rappresentanza dell'Ente e ne coordina l'attività;
 - b) convoca e presiede le sedute della Giunta dell'Ente;
 - c) esercita gli ulteriori compiti e funzioni indicati dallo Statuto.
3. L'incarico di Presidente ha la durata di cinque anni salvo anticipata decadenza.
4. All'incarico si applicano le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa.
5. Lo Statuto disciplina, in conformità alla presente legge, i casi di decadenza e sostituzione del Presidente dell'Ente di gestione.
6. Il compenso del Presidente è determinato ai sensi dell'articolo 31, comma 38 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007).

Art. 10
(La Giunta)

1. La Giunta dell'Ente di gestione è composta da:
 - a) il Presidente dell'Ente;
 - b) due componenti designati dalla Comunità dell'area protetta;
 - c) un componente designato delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative a livello regionale, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
 - d) un componente designato dalle associazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. All'incarico di componente della Giunta si applicano le ipotesi di inconferibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa.
3. Lo Statuto definisce le modalità di designazione dei componenti in rappresentanza delle Comunità dell'area protetta e delle associazioni ambientaliste e agricole. Lo Statuto disciplina altresì, in conformità alla presente legge, i casi di decadenza e sostituzione dei componenti della Giunta.
4. La Giunta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.
5. La Giunta è presieduta dal Presidente dell'Ente di gestione, ed elegge, tra i suoi componenti, un vicepresidente.
6. Qualora siano designati, quali membri della Giunta dell'Ente, ai sensi del comma 1, lettera b), sindaci di un comune oppure presidenti di una comunità montana, di una provincia, o componenti delle rispettive giunte e dei rispettivi consigli, presenti nella Comunità del parco, la cessazione dalla predetta carica a qualsiasi titolo comporta la decadenza immediata dall'incarico di membro della Giunta e la conseguente nuova designazione.
7. In caso di morte, dimissioni, decadenza o altra causa di impedimento definitivo all'esercizio delle funzioni di un componente della Giunta, il Presidente della Giunta regionale nomina il nuovo componente, che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del suo predecessore.
8. Lo Statuto prevede la soglia minima dei componenti necessaria per il funzionamento dell'organo.
9. La Giunta definisce ed attua gli obiettivi di governo e di amministrazione, promuovendo ed esercitando allo scopo ogni idonea ed opportuna iniziativa. In particolare:
 - a) adotta, sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale, lo Statuto dell'Ente e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale che si pronuncia nei successivi sessanta giorni;
 - b) provvede all'organizzazione e al funzionamento dell'ente e a tal fine approva apposite disposizioni regolamentari;
 - c) adotta il bilancio e il conto consuntivo dell'ente, sottoposti ad approvazione della Giunta regionale della Campania;
 - d) adotta il Piano territoriale dell'area protetta di cui all'articolo 15 e il piano pluriennale economico sociale per le attività compatibili di cui all'articolo 18;
 - e) adotta il regolamento dell'area protetta;
 - f) esercita ogni altra funzione assegnatagli dallo Statuto e tutte quelle non espressamente attribuite ad altro organo dell'Ente di gestione.
10. Ai componenti della Giunta spetta il gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni dell'organo, determinato ai sensi dell'articolo 31, comma 38 della legge regionale 1/2007.

Art. 11

(Il Revisore dei conti)

1. Il Revisore dei conti esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia; in particolare, il revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente.
2. Il Revisore dei conti è scelto tra gli iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.
3. La nomina del Revisore dei conti e del Revisore dei conti supplente è effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale entro i trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.
4. Al Revisore dei conti supplente è riconosciuto un compenso qualora subentri nell'esercizio delle funzioni del revisore dei conti unico in caso di morte, di dimissioni, di decadenza.
5. Il Revisore dei conti resta in carica per cinque anni e il relativo incarico può essere rinnovato una sola volta.
6. Al Revisore dei conti spetta un compenso determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 28 luglio 2017, n. 21 (Disposizioni per la disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Campania).

Art. 12

(Responsabile amministrativo e responsabile tecnico)

1. L'Ente di gestione si dota di un responsabile amministrativo e di un responsabile tecnico individuati tra il personale appartenente all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione.
2. Il responsabile amministrativo ed il responsabile tecnico sono nominati dal Presidente dell'Ente di gestione. Il responsabile amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta dell'Ente di Gestione con funzioni di segretario verbalizzante.
3. Il rapporto di lavoro, lo stato giuridico ed il trattamento economico sono disciplinati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e dal contratto collettivo nazionale di lavoro Funzioni locali.
4. Ciascun responsabile assicura nell'ambito delle attribuzioni del profilo di appartenenza gli adempimenti amministrativi e tecnici necessari all'attività in conformità alle norme statutarie e regolamentari dell'Ente.

Art. 13

(Personale)

1. Gli Enti di gestione svolgono i propri compiti con personale reclutato nel rispetto delle forme e dei limiti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), a cui si applica lo stato giuridico e il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro funzioni locali.
2. La dotazione organica, costituita da un numero massimo di sei dipendenti, di cui tre appartenenti all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione e tre all'area degli istruttori, è approvata dalla Giunta regionale su proposta della Giunta dell'Ente di gestione, nei limiti delle disponibilità di bilancio e tenuto conto delle specificità territoriali dell'area protetta.

3. La dotazione organica definisce il contingente di personale in modo da assicurare, nel rispetto dei principi di sana gestione finanziaria, risorse umane congrue ed adeguate all'esecuzione delle attività istituzionali.

4. Il costo del personale dipendente grava sul bilancio degli Enti di gestione delle aree protette.

TITOLO IV

Strumenti di attuazione e regolamentazione

Art. 14

(Piani)

1. La Giunta dell'Ente di gestione adotta, previo parere della Comunità dell'area protetta, il piano territoriale dell'area e il piano pluriennale economico sociale per la promozione delle attività compatibili.

2. La Giunta, a seguito dell'adozione del piano territoriale dell'area protetta, provvede a:

- a) depositare gli elaborati di piano nella sede dell'Ente di gestione;
- b) trasmettere gli elaborati di piano agli enti territoriali interessati, con richiesta della pubblicizzazione dell'avvenuta adozione mediante notizia sui rispettivi albi pretori;
- c) pubblicare un avviso per consentire la presentazione di osservazioni da parte degli interessati entro un termine non inferiore a sessanta giorni;
- d) esaminare le osservazioni pervenute;
- e) trasmettere il piano territoriale, unitamente alle osservazioni pervenute ed alle eventuali controdeduzioni, alla Giunta regionale, che, sentite le Commissioni consiliari competenti, lo approva con propria deliberazione, previa verifica della conformità del piano territoriale con le disposizioni normative e programmatiche vigenti. La Giunta regionale può richiedere modifiche ed integrazioni alle Giunte dell'Ente di gestione.

3. Il piano pluriennale economico e sociale è adottato dalla Giunta dell'Ente di gestione e approvato dalla Giunta regionale.

Art. 15

(Piano territoriale dell'area protetta)

1. Il piano territoriale dell'area protetta, di seguito denominato Piano, è lo strumento puntuale di disciplina, di indirizzo e di programmazione per la tutela, la valorizzazione e la fruizione delle aree naturali protette regionali.

2. Il Piano delinea il quadro generale dell'assetto territoriale dell'area, indicando sia gli obiettivi generali e di settore sia le priorità e precisando, mediante la suddivisione in zone, norme e parametri, vincoli e destinazioni da osservarsi sul territorio in relazione ai diversi usi e funzioni previsti.

3. In particolare, stante l'obiettivo prioritario della tutela delle caratteristiche ambientali, naturali e storiche, il Piano:

- a) opera la pianificazione definitiva dell'area protetta regionale;
- b) definisce le zone territoriali individuate sulla base dei caratteri geomorfologici ed urbanistici, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e naturale;
- c) definisce un quadro organico degli interventi e delle azioni che si intendono attuare con il Piano, evidenziando gli obiettivi;
- d) individua le aree in cui la destinazione agricola o boschiva deve essere mantenuta o recuperata;
- e) detta disposizioni intese alla salvaguardia dei valori storici ed ambientali delle aree edificate;

f) stabilisce le direttive sui criteri metodologici da osservarsi nella redazione degli strumenti urbanistici comunali per assicurare l'unità degli indirizzi e la coerenza dei contenuti di tali strumenti rispetto agli obiettivi prioritari del Piano;

g) individua sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale con particolare riguardo alle esigenze dei diversamente abili e degli anziani;

h) individua i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale dell'area protetta, musei, centri visita, aree attrezzate;

i) definisce le attività per il recupero e la rinaturazione delle aree degradate;

l) definisce un sistema di verifica e monitoraggio sull'attuazione del Piano stesso.

4. Il Piano, ai sensi dell'articolo 145, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), si conforma al piano paesaggistico regionale e, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, della legge 394/1991, sostituisce i piani territoriali e urbanistici di qualsiasi livello.

5. La disciplina del Piano ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e di indifferibilità degli interventi in esso previsti.

6. La Regione fornisce, agli Enti di gestione che ne fanno richiesta, supporto tecnico e amministrativo per la redazione del Piano, anche mettendo a disposizione la cartografia regionale disponibile.

7. Nelle more dell'approvazione dei Piani da parte degli Enti di gestione delle aree protette, la Giunta regionale, nel termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, aggiorna le norme di salvaguardia delle aree protette di cui all'articolo 3 della presente legge, nel rispetto della disciplina europea e nazionale.

Art. 16

(Elementi del Piano territoriale del Parco)

1. Il piano territoriale del Parco è costituito:

a) dalle rappresentazioni grafiche in formato GIS sulla base della cartografia tecnica regionale più aggiornata, per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal Piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

b) dalle norme di attuazione del Piano comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche e determinare la portata dei suoi contenuti, nonché le direttive ed i criteri metodologici per gli strumenti urbanistici comunali con la specificazione degli obiettivi da perseguire, delle indicazioni quantitative, delle modalità di attuazione, degli standards urbanistici;

c) da una relazione illustrativa che espliciti:

1) gli obiettivi generali e di settore assunti;

2) i criteri programmatici e di metodo seguiti.

3) le scelte operate;

4) indicazioni sul programma finanziario per l'attuazione del Piano.

Art. 17

(Articolazione zonale)

1. In ciascuna area protetta regionale deve essere prevista la seguente articolazione:

a) zona di riserva integrale (zona «A») in cui l'ambiente è conservato nella sua integrità: il suolo, le acque, la fauna e la vegetazione sono protetti e sono consentiti soltanto gli interventi per la protezione dell'ambiente o la ricostituzione di equilibri naturali pregressi da realizzare sotto il controllo dell'Ente di gestione dell'area. Le zone a riserva integrale devono essere individuate fra

quelle prive di insediamenti permanenti, abitativi o produttivi. È vietata qualsiasi attività che possa compromettere risorse naturali. Le aree destinate a riserva integrale potranno essere acquisite alla proprietà pubblica;

b) zona di riserva generale (zona «B»). Ogni attività deve essere rivolta al mantenimento della integrità ambientale dei luoghi. Sono consentite ed incentivate le attività agricole e silvo-pastorali tradizionali e la manutenzione del patrimonio edilizio esistente, laddove non contrastino con le finalità del Parco;

c) zona di riserva controllata (zona «C»). Sono incentivate le attività agricole, zootecniche e silvo-colturali tradizionali ed il mantenimento dell'integrità terriera nelle aziende contadine. Sono agevolate, inoltre, le attività socio-economiche e le realizzazioni abitative ed infrastrutturali compatibili con i principi ispiratori dell'area protetta, nonché lo sviluppo delle strutture turistico-ricettive delle attrezzature pubbliche e dei servizi complementari all'area protetta.

2. Gli strumenti di piano esistenti e quelli in via di formazione prevedono:

a) la armonizzazione paesaggistica delle nuove strutture edilizie alle impostazioni architettoniche esistenti;

b) il recupero e restauro del patrimonio edilizio appartenente al tessuto urbano di significato storico;

c) la valorizzazione delle risorse locali con particolare riguardo all'artigianato ed alla commercializzazione dei prodotti agricoli ed alla tipicità dei prodotti.

3. Tutte le opere pubbliche da realizzare all'interno delle zone B e C, comprese le sistemazioni idraulico-forestali ed i rimboschimenti, sono sottoposte a nulla osta dell'Ente di gestione.

4. In tutta l'area protetta valgono i divieti generali di cui all'articolo 11, comma 3 della legge 394/1991. Il regolamento dell'area protetta di cui all'articolo 20 definisce divieti aggiuntivi ed eventuali deroghe, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 11 della legge 394/1991.

Art. 18

(Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili)

1. I soggetti gestori delle aree protette promuovono lo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori interessati e di quelli a essi adiacenti, nel rispetto delle finalità di tutela generali delle aree protette, dei vincoli stabiliti negli strumenti di pianificazione territoriale relativi alle aree medesime e in coerenza con la programmazione economico-finanziaria della Regione.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta dell'Ente di gestione adotta il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, approvato dalla Giunta regionale.

3. Nel piano pluriennale economico e sociale, di efficacia triennale e aggiornabile annualmente, sono indicate, mediante apposite schede progettuali, le iniziative che si intendono intraprendere e i relativi costi, tempi, fonti di finanziamento e priorità, al fine di promuovere le attività compatibili e di raggiungere gli obiettivi indicati nel piano territoriale.

4. Al finanziamento del piano pluriennale economico sociale possono concorrere la Regione, gli enti locali e gli altri organismi interessati.

5. Al fine di favorire senza limitazioni la mobilità e l'accessibilità delle aree naturali protette regionali esistenti, definite all'articolo 3, nonché di altri poli di interesse pubblico e collettivo quali ospedali, università, centri di competenza specialistica, poli fieristici, insediamenti o aree industriali strategiche, l'articolo 9 della legge regionale 22 luglio 2024, n. 10 (Disciplina del Settore dei Trasporti Pubblici non di Linea e dell'attività di Trasporto di Viaggiatori su Strada), è così modificato:

a) al comma 1, dopo la parola "aeroporti" sono aggiunte le seguenti: "o altri punti di interesse, quali ospedali, università, centri di competenza specialistica, insediamenti o aree industriali di particolare interesse, aree naturali protette ed altri poli di rilevanza pubblica e collettiva, e dopo le

parole “titolari delle licenze di taxi” le parole “e delle autorizzazioni di Noleggio Con Conducente con autovettura (NCC)”, sono soppresse;

b) al comma 3, lettera a, le parole “e di NCC”, sono soppresse;

c) al comma 3, la lettera b è sostituita dalla seguente:

“b) le disposizioni per lo stazionamento di taxi, per l'uso delle aree di sosta temporanee, le modalità di prenotazione dei servizi sul sedime portuale e aeroportuale e le modalità di identificazione univoca di servizi di taxi, previo accordo con gli enti gestori dei porti e degli aeroporti interessati;”.

d) al comma 3, lettera d, dopo le parole “da applicare agli esercenti i servizi di taxi” le parole “e di NCC”, sono soppresse;

e) al comma 5, le parole “degli autoservizi pubblici non di linea” sono sostituite dalle seguenti: “del servizio taxi”;

f) al comma 6, dopo le parole “I taxi” le parole “e le autovetture di noleggio con conducente”, sono soppresse.”.

Art. 19

(Statuto)

1. Lo statuto dell'Ente di gestione dell'area protetta, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi statali e regionali ed in conformità allo schema tipo di statuto approvato dalla Giunta regionale:

a) definisce la sede dell'Ente e gli obiettivi dell'attività;

b) fissa le norme fondamentali per la sua organizzazione e il suo funzionamento, specificando le attribuzioni degli organi;

c) indica le forme di pubblicità degli atti e le modalità di partecipazione dei cittadini, dei rappresentanti delle categorie economiche e sociali, delle associazioni con riferimento agli atti più significativi dell'Ente;

d) contiene le ulteriori disposizioni indicate nella presente legge.

2. La Giunta dell'Ente, sulla base dello schema approvato dalla Giunta regionale, adotta lo statuto dell'Ente e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale che si pronuncia entro sessanta giorni.

3. Le modificazioni e le integrazioni allo statuto sono adottate e approvate con la stessa procedura di cui al comma 2.

4. Lo statuto acquista efficacia il giorno successivo alla data della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (BURC). Esso è consultabile sul sito istituzionale dell'Ente di gestione a cui si riferisce.

Art. 20

(Regolamento dell'area naturale protetta)

1. Il regolamento dell'area naturale protetta disciplina l'esercizio delle attività consentite nell'area naturale protetta ed è adottato dalla Giunta dell'Ente. Possono essere previsti singoli regolamenti di settore per singole materie.

2. I contenuti dei regolamenti di cui al comma 1 sono quelli di cui all'articolo 11 della legge 394/1991, ed in particolare riguardano:

a) le modalità di fruizione dell'area protetta;

b) le disposizioni per la tutela dell'area protetta e per la conservazione di particolari ambienti in attuazione del piano territoriale dell'area protetta;

c) le prescrizioni sullo svolgimento di attività che possono compromettere l'equilibrio ecologico o l'assetto vegetazionale e faunistico.

3. La Giunta regionale approva il regolamento che acquista efficacia decorsi sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
4. Entro lo stesso termine di cui al comma 3, gli enti locali ricompresi nell'area naturale adeguano i propri atti, anche di natura regolamentare, al regolamento dell'area protetta. In caso di mancato adeguamento entro tale termine, si applica la disciplina del regolamento dell'area protetta.

Art. 21

(Nulla osta)

1. Nelle aree naturali protette regionali, come disciplinate dalla normativa di salvaguardia regionale, dal piano territoriale dell'area protetta e dal regolamento dell'area naturale protetta, ogni intervento comportante modifica o alterazione dello stato dei luoghi finalizzato alla realizzazione di interventi, impianti, opere e attività di tipo edilizio e di riqualificazione del patrimonio urbanistico-edilizio, è subordinato al preventivo nulla osta dell'Ente di gestione che ne verifica la relativa conformità.
2. Il nulla osta, compatibilmente con le procedure connesse alle autorizzazioni di natura paesaggistica e, laddove richiesta, con gli esiti della Valutazione di Incidenza Ambientale (VIncA) è reso entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza. Decorso inutilmente tale termine, fatta salva eventuale interruzione per un periodo non superiore a trenta giorni per carenza della documentazione inviata, il nulla osta si intende rilasciato.
3. Al fine di armonizzare le modalità di rilascio del nulla osta, la Regione può emanare apposite linee guida, con delibera di Giunta regionale.
4. Nel rilasciare il nulla osta l'Ente di gestione può stabilire prescrizioni atte a contenere l'impatto ambientale delle opere nonché fissare i termini per la realizzazione delle stesse.

TITOLO V

Disposizioni sulla valorizzazione delle aree naturali protette

Art. 22

(Promozione territoriale e sostegno delle attività sociali ed economiche eco compatibili)

1. Gli Enti di gestione, nello svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del territorio di competenza, favoriscono una gestione sostenibile delle attività sociali e produttive.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli Enti di gestione, promuovono, tra gli altri, interventi in materia di agricoltura ed uso compatibile del suolo, diffusione delle buone pratiche agronomiche e zootecniche nonché l'agroecologia, la gestione forestale sostenibile e lo sviluppo delle filiere produttive locali, la mobilità sostenibile, lo sviluppo delle attività turistiche ecosostenibili e di accoglienza, tutela e promozione degli usi e dei costumi tradizionali, innovazione tecnologica dedicata a sistemi energetici di infrastrutturazione dei territori e di edilizia sostenibile, dirette, in particolare:
 - a) alla tutela, alla gestione e al ripristino della biodiversità;
 - b) ad incentivare pratiche colturali eco-compatibili e tecniche agro-forestali e zootecniche che favoriscono la tutela della biodiversità ed il mantenimento degli habitat naturali;
 - c) ad incentivare lo sviluppo di filiere agroalimentari corte e il loro collegamento con la rete di ristorazione;
 - d) a ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili del territorio, tra cui i filari alberati, le siepi, gli stagni, le zone umide e le sistemazioni agrarie tradizionali;
 - e) a mantenere e recuperare i nuclei abitati rurali e le tipologie di architettura rurale;

- f) a favorire e incentivare il ricorso alla ingegneria naturalistica, alle soluzioni basate sulla natura e alle energie rinnovabili all'interno dell'area protetta;
 - g) a favorire gli usi e i costumi tradizionali;
 - h) alla realizzazione di strutture e infrastrutture di servizio per la gestione e la fruizione sociale dell'area protetta;
 - i) alla definizione e attuazione di proposte educative, didattiche e di divulgazione e sensibilizzazione ambientale;
 - l) alla promozione delle eccellenze agricole, enogastronomiche e socioculturali locali;
 - m) alla realizzazione di guide e di segnaletica informativa;
 - n) alla creazione e ripristino di sentieri tematici;
 - o) alla valorizzazione dei territori del bacino idrografico o sottobacino di riferimento mediante la riqualificazione ambientale e la rigenerazione socioeconomica, attraverso la promozione e/o sottoscrizione dei contratti di fiume di cui alla legge regionale 5/2019.
3. Le attività sono incluse nel piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 18.

Art. 23

(Educazione ambientale)

1. Gli Enti di gestione promuovono attività di educazione ambientale finalizzate a diffondere la conoscenza del patrimonio naturale dell'area protetta e di quello regionale.
2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte, anche d'intesa con altri enti e istituzioni scolastiche ed universitarie interessate e le associazioni ambientaliste, per l'approfondimento di tematiche di carattere scientifico in relazione alla biodiversità dell'area, anche con progetti specifici di ricerca.
3. Gli Enti di gestione possono costituire all'interno del proprio territorio di competenza un Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (CEAS) al fine dell'eventuale inclusione nella rete di Informazione Formazione Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (INFEAS) della Regione Campania.

Art. 24

(Individuazione e valorizzazione dei geositi)

1. Al fine di riconoscere il patrimonio geologico, l'Ente di gestione individua i geositi all'interno dell'area protetta, quali forme naturali del territorio, di superficie o sotterranee, costituite da particolari emergenze geologiche, che presentano un rilevante valore ambientale, scientifico e didattico, la cui conservazione è strategica nell'ambito del territorio regionale.
2. Per geositi si intende la località, area o territorio in cui è possibile definire un interesse geologico-geomorfologico per la conservazione del patrimonio geologico.
3. I geositi possono formare oggetto di progetti di valorizzazione e di educazione ambientale promossi dall'Ente di gestione e dagli enti locali competenti anche in collaborazione con le istituzioni scientifiche e le associazioni ambientaliste.

Art. 25

(Emblema dell'area naturale protetta)

1. La Giunta regionale adotta, su proposta dell'Ente di gestione, l'emblema distintivo di ciascuna area naturale protetta regionale al fine di garantirne la riconoscibilità e ne disciplina l'utilizzo.
2. Per il perseguimento delle finalità delle aree naturali protette regionali e previa stipula di apposita convenzione, gli Enti di gestione possono concedere l'utilizzo dell'emblema a produttori di servizi e

prodotti locali, che presentano caratteristiche di qualità, di sostenibilità ambientale e di tipicità territoriale predeterminate con apposito regolamento dagli stessi gestori, sulla base dei principi fissati dalla Giunta regionale.

3. L'attribuzione del logo non costituisce restrizione alla libera circolazione delle merci nel mercato comune, ai sensi dell'articolo 28 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, e non si sostituisce o sovrappone ai riconoscimenti dei prodotti tipici secondo la normativa vigente.

TITOLO VI

Vigilanza e sanzioni

Art. 26

(Vigilanza)

1. La vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti previsti dalla presente legge, dalla normativa istitutiva dell'area protetta, con relative misure di salvaguardia, dal piano territoriale dell'area protetta e dal regolamento dell'area protetta è affidata a tutti i soggetti ai quali sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle leggi vigenti e, in particolare:

- a) agli ufficiali e agenti della polizia locale, metropolitana e provinciale;
- b) gli ufficiali e agenti della polizia giudiziaria;
- c) agli ufficiali e agenti dei carabinieri forestali, ai sensi ai sensi dell'articolo 27 della legge 394/1991;
- d) alle guardie giurate venatorie volontarie dipendenti dalle associazioni di protezione ambientale, venatorie e agricole, nominate ai sensi della legge 157/1992 e degli articoli 28 e 29 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e disciplina dell'attività venatoria in Campania).

2. Gli Enti di gestione, nell'esercizio delle attività di sorveglianza, possono avvalersi del servizio volontario di vigilanza ambientale, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 10 (Istituzione del servizio volontario di vigilanza ambientale) e possono istituire la figura di guardia parco nella propria dotazione organica.

Art. 27

(Sanzioni)

1. Fatte salve le disposizioni di carattere penale eventualmente previste e le sanzioni disciplinate dalla normativa in materia di valutazioni ambientali, chiunque violi le disposizioni previste dal piano territoriale, dal regolamento nonché dalle misure di salvaguardia dell'area protetta, è soggetto alla sanzione amministrativa da un minimo di 500,00 euro a un massimo di 5.000,00 euro.

2. Ferme restando le sanzioni amministrative di cui al comma 1, qualora sia esercitata un'attività in difformità dalle disposizioni della normativa regionale istitutiva dell'area naturale protetta, del piano territoriale dell'area protetta, del regolamento dell'area protetta o del nulla osta di cui all'articolo 7, l'Ente di gestione può motivatamente disporre l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordinare la riduzione in pristino, la risistemazione e l'eventuale ricostituzione dell'assetto morfologico ed idrogeologico e delle specie vegetali e animali, con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali, si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 29 della legge 394/1991. L'Ente di gestione può intervenire ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 29.

3. All'applicazione delle sanzioni provvede l'Ente di gestione, cui compete l'incasso dei proventi, che sono introitati per essere destinati ad attività inerenti alle finalità dell'area protetta
4. Per accertamento, contestazione, notifica, irrogazione e incasso e per tutti gli aspetti della procedura sanzionatoria si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

TITOLO VII (Contabilità e bilancio dell'Ente di gestione)

Art. 28 (Bilancio)

1. Gli Enti di gestione adottano un sistema di contabilità finanziaria.
2. Il sistema contabile e gli schemi di bilancio sono adottati in coerenza con principi contenuti nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 29 (Entrate dell'Ente)

1. Costituiscono entrate degli Enti di gestione, da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
 - a) i contributi ordinari definiti annualmente con legge di bilancio regionale;
 - b) i contributi straordinari della Regione per progetti e attività specifici, in attuazione degli strumenti della programmazione regionale o diretti a finanziare il piano pluriennale economico e sociale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 394/1991;
 - c) i contributi e i finanziamenti dello Stato e di altri enti pubblici per specifici progetti;
 - d) eventuali contributi ordinari e straordinari degli enti componenti la comunità del parco;
 - e) i contributi di persone giuridiche private e di persone fisiche, i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro disciplinate dalla normativa vigente;
 - f) i proventi derivanti dalla gestione dei beni;
 - g) le entrate derivanti dalla vendita e dall'erogazione di servizi.

Art. 30 (Patrimonio)

1. L'Ente di gestione ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili derivanti da acquisizioni, donazioni, eredità, legati ed espropriazioni.
2. I beni immobili, comunque acquisiti dall'ente, fanno parte del patrimonio indisponibile.
3. La Regione e gli enti locali ricompresi nell'area naturale protetta possono mettere a disposizione dell'Ente di gestione i beni che ritengono necessari per il raggiungimento delle finalità istitutive dell'area protetta, ivi inclusi locali per la sede legale o operativa.

TITOLO VIII

Sistema dei parchi urbani e interurbani di interesse regionale

Art. 31

(Parchi urbani e interurbani di interesse regionale)

1. Per sistema dei parchi urbani e interurbani di interesse regionale si intende il sistema urbano e interurbano del verde come insieme di aree con valore ambientale e paesistico o di importanza strategica per il riequilibrio ecologico delle aree urbanizzate inserite in contesti territoriali con elevato impatto antropico. Tali aree sono individuate dallo strumento urbanistico comunale vigente come aree a parco, aree verdi e infrastrutture verdi e blu, aree agricole, aree archeologiche inserite in contesti naturali e, in linea prioritaria, tutte le aree di proprietà pubblica e demaniali, sia alberate che fluviali, sia rurali, sia incolte improduttive, nonché aree percorse dal fuoco successivamente da rimboschire con specie autoctone attraverso l'acquisizione di aree intercluse per consentire il ripristino di habitat senza soluzione di continuità, ed aree vincolate per la protezione ambientale, funzionalmente integrate in un tessuto unitario continuo. Possono far parte del sistema dei parchi urbani di interesse regionale anche biotopi di modesta entità e monumenti naturali.
2. Per monumenti naturali si intendono habitat o ambienti di limitata estensione, esemplari vetusti di piante, di formazioni geologiche o paleontologiche che presentano caratteristiche di rilevante interesse naturalistico o scientifico.
3. All'istituzione dei parchi urbani si provvede, su proposta del consiglio comunale interessato che ne individua la perimetrazione, con delibera della Giunta regionale sentite le commissioni consiliari regionali permanenti competenti in materia di ambiente e governo del territorio.
4. All'istituzione dei parchi interurbani si provvede, su proposta del Comune individuato quale capofila dai consigli comunali di tutti i Comuni interessati che individuano la perimetrazione, con delibera della Giunta regionale che ne informa le competenti Commissioni consiliari regionali.
5. L'istituzione del parco urbano o interurbano favorisce il contestuale risanamento di aree in situazione di degrado ambientale ed è inteso come disegno unitario e coordinato delle aree destinate al verde con apposite indagini per definire gli ambiti degli ecosistemi, favorendo in fase progettuale gli elementi principali di detti ecosistemi anche in riferimento al territorio.
6. La gestione dei parchi urbani e interurbani è affidata ai comuni competenti per territorio secondo le apposite linee guida che la giunta regionale adotta entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7. Le attività di pianificazione ed il programma annuale di attività dei parchi urbani e interurbani sono sottoposti all'esame preventivo della Giunta regionale che può formulare osservazioni entro sessanta giorni dalla ricezione.
8. È confermata l'istituzione dei parchi urbani effettuata in attuazione dell'articolo 1 della legge regionale 17/2003.

Art. 32

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge a partire dall'esercizio finanziario 2025, si provvede con le entrate previste all'articolo 29 e con le risorse iscritte alla Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) Titolo 1 e Titolo 2 del Bilancio di previsione per il triennio 2025/2027 pari ad euro 5.674.399,73.

Art. 33

(Adeguamento degli atti degli Enti di gestione)

1. Gli Enti di gestione delle aree naturali protette di cui all'articolo 3, comma 1, al fine di adeguare gli atti di competenza alle disposizioni della presente legge provvedono ad aggiornare, qualora necessario, o ad adottare e trasmettere, il piano di cui all'articolo 15, lo statuto e i regolamenti di cui agli articoli 19 e 20 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Fino agli adeguamenti di cui al comma 1, restano fermi gli atti già approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, che continuano ad essere regolati dalle disposizioni previgenti.
3. La Regione esercita le funzioni di controllo e, in caso di mancato aggiornamento o adozione degli atti di cui al comma 1, i relativi poteri sostitutivi. Tali poteri sostitutivi sono esercitati dal Presidente della Giunta regionale che, previa diffida ed assegnazione di un termine ad adempiere nei successivi trenta giorni, provvede, in caso di ulteriore inerzia, affidando l'adozione del piano di cui all'articolo 15 alla struttura amministrativa regionale competente in materia ed in tutti gli altri casi di inadempimento mediante la nomina di un commissario ad acta, scelto prioritariamente tra i dirigenti di ruolo della Regione Campania.
4. In presenza di oneri per l'esercizio delle attività sostitutive, gli stessi sono a carico dell'Ente di gestione inadempiente.
5. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge si osservano le disposizioni di cui alla legge 394/1991 e al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Art. 34

(Abrogazioni)

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogate:
 - a) la legge regionale 33/1993;
 - b) la legge regionale 17/2003.

Art. 35

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale – Vicepresidente Fulvio Bonavitacola.
(Delibera di Giunta regionale 18 settembre 2025, n. 632).

Acquisito dal Consiglio regionale in data 22 settembre 2025 con il n. 477 del registro generale ed assegnato per l'esame alla VII Commissione Consiliare Permanente (Ambiente, Energia, Protezione Civile).

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 ottobre 2025.

Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 26.

“Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) e ulteriori modifiche normative”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9)

1. All'articolo 4 bis della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le attività e le funzioni di competenza del Genio civile, di cui agli articoli 2, 4 e 5, come modificati dall'articolo 10 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa), sono trasferite ai Comuni, alle unioni dei Comuni o dei Comuni in forma associata che ne fanno specifica richiesta al competente ufficio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. Restano in capo al Genio civile le attività e funzioni di cui agli articoli 2, 4 e 5 afferenti opere la cui altezza strutturale, misurata dal piano di posa delle fondazioni, escluse quelle indirette, fino all'estradosso della copertura del torrino scala o del punto di colmo se la copertura dell'edificio è a falde inclinate, supera i metri 16,50 o la cui parte di struttura interrata supera i metri 4,00.”;

b) dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente:

“1ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai Comuni che hanno già ottenuto il trasferimento di attività e funzioni di competenza del Genio civile. Restano in capo al Genio civile le attività e le funzioni relative alle istanze già inoltrate alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni.”.

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3)

1. L'articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 2017, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2017 – 2019 della Regione Campania – Legge di stabilità regionale 2017) è abrogato.

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a legislazione vigente e da essa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Disegno di legge di iniziativa della Giunta Regionale – Presidente Vincenzo De Luca.
(Delibera di Giunta regionale 18 settembre 2025, n. 627).

Acquisito dal Consiglio regionale in data 22 settembre 2025 con il n. 478 del registro generale ed assegnato per l'esame alla IV Commissione Consiliare Permanente (Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti).

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 ottobre 2025.

Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 27.

“Riconoscimento della rilevanza sociale della fibromialgia”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. La Regione nell’ambito delle proprie competenze in materia di sanità e tutela della salute e nel rispetto degli articoli 3 e 32 della Costituzione e dell’articolo 8 comma 1, lettera p) dello Statuto, riconosce la rilevanza sociale della fibromialgia.

2. La Regione, in attesa del riconoscimento della fibromialgia a livello nazionale, pone in essere le attività necessarie al fine di:

- a) realizzare un sistema integrato di prevenzione, diagnosi e cura da attuare tramite l’individuazione di un percorso diagnostico terapeutico multidisciplinare e interdisciplinare, finalizzato ad assicurare ai soggetti affetti da fibromialgia l’erogazione di prestazioni uniformi appropriate e qualificate, nonché a favorirne l’inserimento nella vita sociale e lavorativa;
- b) favorire la conoscenza della patologia tra il personale sanitario e la popolazione, anche in riferimento alle conseguenze in ambito sanitario, familiare e sociale;
- c) promuovere la prevenzione e la diagnosi precoce della fibromialgia;
- d) promuovere la formazione e l’aggiornamento dei medici e del personale sanitario;
- e) promuovere la ricerca scientifica sulla fibromialgia al fine di migliorare la comprensione della patologia e a sviluppare nuove strategie terapeutiche;
- f) riconoscere il ruolo sociale e informativo degli enti del terzo settore, iscritti al registro unico nazionale del terzo settore, che svolgono attività finalizzate al sostegno delle persone affette da fibromialgia;
- g) provvedere, attraverso il registro regionale di cui all’articolo 5, a monitorare l’incidenza, l’andamento e la ricorrenza della patologia, nonché a rilevare le eventuali complicanze insorte.

Art. 2

(Percorsi diagnostico-terapeutici)

1. La Regione istituisce Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA) per la gestione della fibromialgia, garantendo l'accesso a diagnosi tempestive, trattamenti medici appropriati e assistenza multidisciplinare.

2. Per la cura della patologia la Regione individua per ogni Azienda Sanitaria le sedi di riferimento.

3. Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) ed Aziende Ospedaliere (AO) sono incaricate di attuare i PDTA in collaborazione con centri specialistici di riferimento, medici di base e strutture ospedaliere.

Art. 3

(Istituzione dell'Osservatorio Regionale)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce l'Osservatorio regionale sulla fibromialgia, di seguito denominato Osservatorio, stabilendone la composizione e le modalità di nomina dei membri.
2. Fanno parte dell'Osservatorio:
 - a) l'assessore regionale alla sanità o un suo delegato, che lo presiede;
 - b) il direttore della Direzione generale Tutela della salute e coordinamento del sistema sanitario regionale o un suo delegato;
 - c) almeno un rappresentante dei medici di medicina generale formati in fibromialgia, per area omogenea, individuato dagli ordini provinciali in un numero massimo di cinque a livello regionale;
 - d) almeno uno specialista esperto in fibromialgia per ciascuna specialità medica prevista nel percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare, tra cui un reumatologo ospedaliero, un reumatologo del territorio, un neurologo, un fisiatra, uno psichiatra, un gastroenterologo, un nutrizionista clinico, uno psicologo, un fisioterapista, un infermiere case manager, un medico legale e un medico del lavoro, un terapeuta della riabilitazione, oltre a specialisti in altre discipline eventualmente indicate nelle linee guida regionali di cui al comma 8, lettera a);
 - e) i responsabili del servizio terapia del dolore delle aziende sanitarie regionali;
 - f) almeno un rappresentante delle società scientifiche più rappresentative di medicina generale;
 - g) almeno un rappresentante delle società scientifiche più rappresentative di reumatologia;
 - h) due rappresentanti designati da enti del Terzo settore che supportano le persone affette da fibromialgia;
 - i) il Presidente della Commissione consiliare Sanità e sicurezza sociale o suo delegato, scelto tra i consiglieri componenti della Commissione stessa;
 - l) un esperto nominato dal Presidente della Commissione consiliare sanità e sicurezza sociale.
3. La Giunta regionale, sentito l'Osservatorio, può aggiungere ulteriori membri in base a nuove evidenze scientifiche.
4. I membri dell'Osservatorio sono nominati dalla Giunta regionale, tenendo conto della loro esperienza nel settore della fibromialgia, restano in carica per tre anni e possono essere riconfermati.
5. L'Osservatorio è convocato ogni quattro mesi dall'assessore regionale alla Sanità o su richiesta di un terzo dei suoi membri.
6. Un funzionario designato dal direttore della struttura regionale competente in materia di sanità fornisce supporto amministrativo e organizzativo all'Osservatorio.
7. La partecipazione all'Osservatorio è gratuita e non comporta alcun compenso, gettoni di presenza o rimborsi spese.
8. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
 - a) redigere le linee guida per il percorso diagnostico-terapeutico multidisciplinare;
 - b) sviluppare programmi di formazione e aggiornamento per medici, psicologi, infermieri, terapisti della riabilitazione e altre figure professionali coinvolte;
 - c) creare programmi informativi per pazienti e caregiver, nonché percorsi di formazione ed educazione;
 - d) proporre campagne di sensibilizzazione e prevenzione, anche nelle scuole secondarie di secondo grado;
 - e) collaborare con l'assessorato regionale nella promozione di iniziative per prevenire le complicanze della fibromialgia, in particolare nei luoghi di lavoro;

- f) analizzare i dati del registro regionale di cui all'articolo 5;
- g) redigere una relazione annuale sul monitoraggio della patologia.

Art. 4

(Registro regionale per la fibromialgia)

1. La Giunta regionale, per raggiungere gli obiettivi stabiliti nell'articolo 1, istituisce, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, il Registro regionale fibromialgia per raccogliere e analizzare dati clinici e sociali legati alla malattia, al fine di sviluppare strategie di intervento adeguate.
2. Il registro riporta informazioni sui casi di fibromialgia e sulla diffusione della malattia in tutta la regione, differenziando i livelli di gravità, fornendo una rappresentazione statistica dell'incidenza della malattia e definendo percorsi diagnostici e terapeutici multidisciplinari appropriati.
3. La Giunta regionale, ascoltato l'Osservatorio e il responsabile della protezione dei dati della Regione Campania, stabilisce con un proprio provvedimento le modalità e i criteri per la raccolta, la gestione e l'analisi dei dati menzionati al comma 2.
4. L'assessorato competente in materia di sanità si occupa della creazione e dell'aggiornamento del registro regionale.
5. I dati presenti nel registro sono utilizzati, nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy e sul trattamento dei dati personali, per la pianificazione, programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria per i pazienti affetti da fibromialgia, e per individuare azioni che favoriscano la definizione di percorsi diagnostici e terapeutici multidisciplinari.
6. Gli enti di cui all'articolo 3, comma 3 che assistono pazienti con fibromialgia devono raccogliere, aggiornare e inviare i dati secondo le modalità stabilite nel provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 3.
7. Il registro regionale può collaborare con il registro italiano per la fibromialgia, per garantire che le informazioni cliniche siano facilmente accessibili e costantemente aggiornate.

Art. 5

(Formazione e sensibilizzazione)

1. La Regione promuove programmi di formazione e aggiornamento continuo per il personale medico e sanitario, al fine di migliorare la capacità diagnostica e terapeutica nella gestione della fibromialgia.
2. La Regione promuove campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte alla popolazione, volte a diffondere la conoscenza della fibromialgia e delle sue conseguenze sul piano psicofisico e sociale.
3. La Regione promuove campagne di sensibilizzazione e informazione rivolte alle aziende e ai datori di lavoro per una rielaborazione dei carichi di lavoro dei lavoratori affetti da fibromialgia tramite l'utilizzo di strumenti di flessibilità spaziale e temporale.

Art. 6

(Ricerca scientifica)

1. La Regione promuove la ricerca scientifica sulla fibromialgia, finanziando studi e progetti finalizzati a migliorare la comprensione della patologia e a sviluppare nuove strategie terapeutiche.
2. Sono favorite collaborazioni con università, centri di ricerca e associazioni di pazienti per favorire l'innovazione e la condivisione delle conoscenze.

Art. 7

(Riconoscimento dell'Apporto degli Enti del terzo settore)

1. La Regione riconosce il contributo degli enti del Terzo settore attivi nel campo della fibromialgia, apprezzando le loro iniziative per promuovere la conoscenza della patologia e per sostenere le persone affette e i loro caregiver.
2. L'assessorato regionale alla sanità coinvolge questi enti nelle campagne informative di sensibilizzazione e nell'organizzazione delle iniziative di cui all'articolo 6.
3. Le aziende sanitarie possono adottare regolamenti che stabiliscano criteri e modalità per la creazione di spazi informativi e per facilitare la collaborazione con gli enti del Terzo settore impegnati nella fibromialgia.

Art. 8

(Giornata regionale della fibromialgia)

1. È istituita, in concomitanza con la giornata nazionale, la giornata regionale per la lotta alla fibromialgia, che si celebra il 12 maggio di ogni anno.
2. In occasione di questa giornata, la Giunta regionale, sentito l'Osservatorio e gli enti del Terzo settore, promuove iniziative volte ad aumentare la consapevolezza sulla patologia e sull'importanza della prevenzione.

Art. 9

(Disposizioni attuative)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e dopo aver consultato la Commissione consiliare competente, stabilisce con un proprio provvedimento le modalità di attuazione della legge, in particolare:
 - a) approva le linee guida per il percorso diagnostico e terapeutico multidisciplinare indicate dall'Osservatorio, ai sensi dell'articolo 4, comma 8, lettera a);
 - b) approva i programmi di formazione e aggiornamento per i professionisti coinvolti nei percorsi diagnostici terapeutici e per l'informazione dei pazienti;
 - c) definisce le strategie necessarie per attuare i programmi predisposti dall'Osservatorio.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, pari ad euro 80.000 per l'esercizio finanziario 2025, si provvede mediante prelevamento dalla Missione 20 – Programma 3 – Titolo 1 e relativo incremento di pari importo della Missione 12 – Programma 7 – Titolo 1 relativo al Bilancio di previsione finanziario 2025-2027.
2. Per le annualità successive al 2025 si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Testo unificato ad iniziativa dei Consiglieri regionali Luigi Abbate e Roberta Gaeta.

Assegnato per l'esame alla V Commissione Consiliare Permanente (Sanità e Sicurezza Sociale).

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 ottobre 2025.

Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 28.

“Tumulazione delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione nella tomba del proprietario o nella tomba di famiglia. Modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie)”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12)

1. Alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed armonizzazione delle attività funerarie) dopo l'articolo 8 quater è aggiunto il seguente:

“Articolo 8quinquies. (Tumulazione delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione nella tomba del proprietario o nella tomba di famiglia).

1. Oltre a quanto previsto in materia di cimiteri per animali d'affezione dalla legge regionale 11 aprile 2019, n. 3 (Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo) e dal relativo regolamento attuativo, è permessa la tumulazione nella tomba o nel loculo del proprietario o nella tomba di famiglia, delle ceneri degli animali di compagnia o di affezione, previa cremazione ed in urna separata, per volontà del defunto o richiesta dei suoi eredi secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione ad integrazione del Regolamento di cui all'articolo 9 della presente legge.

2. Gli animali di compagnia o di affezione sono quelli definiti dal combinato disposto delle norme di cui al Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 giugno 2013 sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) alla legge 4 novembre 2010, n. 201 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy).

3. All'attuazione delle disposizioni del comma 1 si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Gli oneri derivanti dalla tumulazione dell'animale di affezione sono a carico di chi la dispone ed il loro costo deve essere definito dal Comune del cimitero di tumulazione in base alla durata della concessione residua.”.

Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Francesco Emilio Borrelli.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 12 agosto 2021 con il n. 153 del registro generale ed assegnata per l'esame alla V Commissione Consiliare Permanente (Sanità e Sicurezza Sociale).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 ottobre 2025.

Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 29.

“L’onco-nutrizione in Campania”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità e principi)

1. La Regione, tenuto conto dei bisogni socio-sanitari degli individui, si pone l’obiettivo di ottimizzare la risposta sanitaria e socio-assistenziale e di migliorare l’offerta di assistenza sanitaria dei malati oncologici, delle loro famiglie, dei medici specializzati in oncologia e degli operatori sanitari che operano in tali reparti.

2. La presente legge tutela il diritto di ogni paziente oncologico della Regione ad accedere ad una valutazione dello stato nutrizionale come parte integrante e non eludibile del percorso diagnostico. Le strutture sanitarie regionali che erogano il percorso di assistenza onco-nutrizionale, al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza in merito alle specifiche esigenze, garantiscono un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) tutela della dignità e dell’autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;
- b) tutela e promozione della qualità della vita;
- c) adeguato sostegno sanitario e nutrizionale della persona malata e della famiglia.

Art. 2

(Promozione dei servizi di assistenza onco-nutrizione nella Rete oncologica regionale)

1. La Regione, al fine di favorire la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 e conformemente agli obiettivi contenuti nel documento “Linee di indirizzo sui percorsi nutrizionali nei pazienti oncologici” del Ministero della salute, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni con Accordo 224/CSR del 14 dicembre 2017, promuove il rafforzamento e l’ottimizzazione dei servizi di onco-nutrizione nella Rete Oncologica Regionale, per i malati oncologici e i loro familiari-caregiver, per l’equipe oncologica e gli operatori dei reparti di oncologia, mediante:

- a) l’attivazione di un modello organizzativo nella Rete Oncologica Regionale che prevede un approccio multimodale-multiprofessionale integrato dalle differenti specialità, tra cui i percorsi di assistenza nutrizionale al singolo paziente oncologico. Tali percorsi sono realizzati mediante la presenza, nelle diverse Unità Operative di Oncologia Regionali, di figure specializzate, quali medici specialisti in nutrizione clinica, affiancati da biologi specialisti in scienza dell’alimentazione, psicologi e dietisti per l’elaborazione del piano alimentare con il calcolo dell’introito chilocalorico necessario;

b) la presenza, nelle unità operative territoriali delle aziende sanitarie regionali, di medici specialisti in nutrizione clinica, biologi specialisti in scienza dell'alimentazione, che hanno conseguito un'adeguata preparazione in onco-nutrizione, assieme a psicologi e dietisti e che si integrano in equipe multimodale e multiprofessionale, nei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per patologie oncologiche, anche attraverso la partecipazione ai Tumor Board e ai Multidisciplinary Team (MDT), nelle fasi dell'accoglienza, della comunicazione, della diagnosi, del trattamento e del follow-up.

Art. 3

(Formazione)

1. La Regione, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, provvede a formare nuove figure sanitarie esperte in onco-nutrizione tale da elevare gli standard qualitativi della sanità campana, anche tramite il conferimento di borse di studio.

Art. 4

(Disposizione di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli ambiti di intervento dell'assistenza onco-nutrizione nella Rete Oncologica Regionale, i profili curriculari degli esperti in onco-nutrizione e adegua gli atti amministrativi adottati in materia.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede con prelevamento dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e incremento di pari importo della Missione 13, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Tommaso Pellegrino.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 12 dicembre 2024 con il n. 418 del registro generale ed assegnata per l'esame alla V Commissione Consiliare Permanente (Sanità e Sicurezza Sociale).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 ottobre 2025.

Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 30.

“Rapporto medico paziente-aspetti comunicativi”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Principi generali)

1. La Regione Campania con la presente legge:

- a) prende atto che una comunicazione efficace professionista sanitario-paziente è una attività clinica centrale nella costruzione di una relazione terapeutica;
- b) stabilisce le linee di azione per garantire che i professionisti sanitari ricevano una adeguata formazione volta alla costruzione di una efficace relazione terapeutica, attraverso idonee tecniche comunicative, tra il professionista sanitario ed il paziente e tra i componenti dell'equipe sanitaria, nell'ambito della prevenzione e della diagnosi per garantire il buon esito delle cure, la qualità e l'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario regionale.

Art. 2

(Potenziamento degli aspetti comunicativi nella relazione del professionista sanitario con il paziente e con i componenti dell'equipe sanitaria)

1. Per il triennio formativo Educazione Continua in Medicina 2026-2028, di seguito denominata ECM, costituisce tematica di interesse regionale il potenziamento degli aspetti comunicativi nella relazione del professionista sanitario con il paziente e con i componenti dell'equipe sanitaria.

Art. 3

(Istituzione del Comitato Tecnico)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Direzione generale Tutela della salute e Coordinamento del Sistema sanitario regionale istituisce il Comitato tecnico per la definizione del “Piano per il potenziamento degli aspetti comunicativi nella relazione del professionista sanitario con il paziente e con i componenti dell'equipe sanitaria”, con il compito di definire i contenuti dei corsi di formazione ECM destinati ai professionisti sanitari e di sviluppare raccomandazioni e linee guide.

2. Il Comitato tecnico è composto da:

- a) dalla Direzione generale Tutela della salute e Coordinamento del sistema sanitario regionale, attraverso l'individuazione di un Coordinatore ed un segretario;
- b) tre rappresentanti della professione medica nominati dalla federazione regionale degli Ordini dei medici della Campania;

- c) tre rappresentanti della professione infermieristica, nominati dagli Ordini della professione infermieristica operanti in Campania;
- d) tre rappresentanti dell'Ordine dei fisioterapisti operanti in Campania;
- e) tre rappresentanti degli Ordini della professione di ostetrica, operanti in Campania;
- f) tre rappresentanti dell'Ordine degli psicologi della Campania;
- g) tre rappresentanti degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica (TSRM) e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (PSTRP) operanti in Campania;
- h) tre rappresentanti dell'Ordine dei biologi della Campania e del Molise, operanti in Campania.

3. Il Comitato può avvalersi di esperti esterni scelti tra le Società scientifiche e tra le Associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie riconosciute dal decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2017.

4. Il Comitato stabilisce le modalità di funzionamento con proprio regolamento. Ai componenti del Comitato Tecnico ed agli esperti esterni non è prevista l'erogazione di alcun compenso, gettone di presenza o rimborso spese.

Art. 4

(Programma formativo)

1. La Direzione generale Tutela della salute e Coordinamento del Sistema sanitario regionale, attraverso i provider accreditati ECM delle Aziende sanitarie pubbliche del Servizio sanitario regionale, con un proprio atto realizza il piano di cui all'articolo 3 mediante apposito programma di formazione continua ECM rivolto ai professionisti sanitari operanti presso strutture sanitarie pubbliche regionali.

Art. 5

(Disposizioni finali e finanziarie)

1. Le Aziende sanitarie pubbliche organizzano il programma aziendale ECM e le attività di aggiornamento professionale e di formazione continua in medicina, tenendo conto della tematica prioritaria di cui all'articolo 2.

2. L'Assessore alla Sanità presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

3. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge, si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Giovanni Porcelli.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 2 settembre 2025 con il n. 471 del registro generale ed assegnata per l'esame alla V Commissione Consiliare Permanente (Sanità e Sicurezza Sociale).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 ottobre 2025.

Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 31.

“L’onco-riabilitazione in Campania”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità e principi)

1. La Regione, tenuto conto dei bisogni socio-sanitari degli individui, si pone l’obiettivo di ottimizzare la risposta sanitaria e socio-assistenziale e di migliorare l’offerta di assistenza sanitaria dei malati oncologici, delle loro famiglie, dei medici specializzati in oncologia e degli operatori sanitari che operano in tali reparti.

2. La presente legge tutela il diritto di ogni paziente oncologico della Regione ad accedere alle terapie onco-riabilitative. Le strutture sanitarie regionali che erogano terapie onco-riabilitative al fine di assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza in merito alle specifiche esigenze, garantiscono un programma di cura individuale per il malato e per la sua famiglia, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) tutela della dignità e dell’autonomia del malato, senza alcuna discriminazione;
- b) tutela e promozione della qualità della vita;
- c) adeguato sostegno sanitario e riabilitativo della persona malata e della famiglia.

Art. 2

(Promozione dei servizi di assistenza onco-riabilitativa nella Rete Oncologica Regionale)

1. La Regione, al fine di favorire la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 e conformemente agli obiettivi contenuti nel documento “Revisione delle Linee guida organizzative e delle raccomandazioni per la rete oncologica che integra l’attività ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività territoriale”, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019 e al documento tecnico sulla riabilitazione in oncologia 2023 della Rete Oncologica Campania, promuove il rafforzamento e l’ottimizzazione dei servizi di onco-riabilitazione nella Rete Oncologica Regionale, per i malati oncologici e i loro familiari-caregiver, per l’equipe oncologica e gli operatori dei reparti di oncologia, mediante:

- a) l’attivazione di un modello organizzativo nella Rete Oncologica Regionale che prevede l’approccio multidisciplinare-multiprofessionale integrato dalle differenti specialità, tra cui la riabilitazione in oncologia da realizzare mediante la presenza di figure specializzate in riabilitazione oncologica nelle diverse Unità Operative di Oncologia Regionali, quali i medici e gli altri professionisti della riabilitazione, nelle unità operative territoriali delle Aziende sanitarie regionali, la presenza di esperti in riabilitazione oncologica, si integrano nell’equipe multidisciplinare-multiprofessionale, nei Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali (PDTA) per patologie

oncologiche, anche attraverso la partecipazione ai Tumor Board e ai Multidisciplinary Team (MDT), nelle fasi dell'accoglienza, della comunicazione, della diagnosi, del trattamento e del follow-up;

b) l'implementazione di percorsi di teleriabilitazione in ambito oncologico che rappresenta una risorsa cruciale per assicurare accessibilità alle cure e continuità assistenziale, specialmente nei contesti post-pandemici, garantendo che queste prestazioni siano integrate nei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), come previsto dal decreto ministeriale 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale) e dal Piano Nazionale della Telemedicina (PNT), per una sanità moderna e inclusiva;

c) l'implementazione di percorsi di teleriabilitazione in ambito oncologico che rappresenta una risorsa cruciale per assicurare accessibilità alle cure e continuità assistenziale, specialmente nei contesti post-pandemici, garantendo che queste prestazioni siano integrate nei LEA, come previsto dal decreto ministeriale 77/2022 e dal PNT, per una sanità moderna e inclusiva;

d) l'istituzione di una rete regionale di monitoraggio degli esiti clinici e funzionali della riabilitazione oncologica, mediante la definizione di indicatori riabilitativi condivisi con le società scientifiche e le associazioni dei pazienti, da includere nei PDTA aggiornati per ciascuna patologia oncologica.

2. La Regione promuove modelli flessibili di erogazione della riabilitazione oncologica, attraverso l'integrazione tra servizi domiciliari, ambulatori di prossimità, case della comunità e teleriabilitazione, per garantire continuità assistenziale e prossimità della fisioterapia ai bisogni del cittadino.

Art. 3

(Formazione)

1. La Regione, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, provvede a formare nuove figure sanitarie esperte in onco-riabilitazione tale da elevare gli standard qualitativi della sanità campana.

Art. 4

(Disposizione di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli ambiti di intervento dell'assistenza onco-riabilitativa nella Rete Oncologica Regionale e adegua gli atti amministrativi adottati in materia.

Art. 5

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede con prelevamento dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e incremento di pari importo della Missione 13, Programma 7, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Tommaso Pellegrino.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 8 gennaio 2025 con il n. 420 del registro generale ed assegnata per l'esame alla V Commissione Consiliare Permanente (Sanità e Sicurezza Sociale).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 ottobre 2025.

Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 32.

“Norme per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle Pro Loco della Campania. Modifiche alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania)”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania riconosce, valorizza e promuove il ruolo delle associazioni Pro Loco, di seguito denominate Pro Loco, con sede nel territorio regionale, nelle diverse ed autonome espressioni culturali e riconosce il valore sociale delle medesime liberamente costituite al fine di perseguire finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale anche mediante lo svolgimento di una o più delle attività, anche d'impresa, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), e), f), i), k), t), u), v) e z) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e all'articolo 2, comma 1, lettere d), e), f), i), k), u) e v) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 (Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106).
2. La Regione Campania riconosce il ruolo delle Unioni di associazioni Pro Loco, nelle loro articolazioni regionali e provinciali, quali organizzazioni di rappresentanza, coordinamento, tutela e assistenza delle Pro Loco sul territorio regionale.
3. La Regione Campania favorisce la costituzione di consorzi tra Pro Loco e pubbliche amministrazioni, con l'obiettivo di garantire un migliore coordinamento delle iniziative di valorizzazione e promozione sui territori, con particolare riferimento a quelli rientranti nella strategia nazionale per le aree interne.

Art. 2

(Definizione ed ambito d'intervento)

1. Ai fini della presente legge, le Pro Loco si intendono le associazioni che prevedano nel loro statuto un esplicito riferimento alla promozione e valorizzazione del territorio della Campania, all'animazione turistica e alla valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, artistiche, storiche e culturali dei territori regionali, quali attività prevalenti dell'associazione. È fatto obbligo, alle associazioni che intendono svolgere le attività previste dalla presente legge, indicare nel proprio statuto la dicitura "Pro Loco".
2. Le Pro Loco operano nell'ambito del territorio comunale ovvero, attraverso gli Ambiti Territoriali Turistici Omogenei (ATTO) di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 8 agosto 2014, n. 18 (Organizzazione del sistema turistico in Campania).
3. Le Pro Loco possono operare anche al di fuori dell'ambito territoriale in cui hanno sede, attraverso forme associative di soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 8, comma 1, della legge regionale 18/2014.

Art. 3

(Obiettivi e attività delle Pro Loco)

1. Le Pro Loco, autonomamente o in collaborazione con l'associazionismo locale, le categorie produttive e gli Enti locali e anche in forza delle disposizioni di cui al Titolo VII del decreto legislativo 117/2017:
 - a) promuovono il turismo locale e valorizzano il patrimonio storico, culturale, folkloristico, sociale ed ambientale del territorio, nonché i prodotti tipici dell'artigianato e dell'enogastronomia locali mediante l'organizzazione di iniziative quali visite, escursioni, attività di animazione locale, azioni di valorizzazione ambientale e gestione di servizi relativi alla fruizione turistica di siti culturali e monumenti;
 - b) sostengono attività di turismo sociale, con particolare riguardo alla terza età, ai minori ed ai disabili;
 - c) incentivano un movimento turistico socialmente ed ambientalmente sostenibile, rispettoso dei beni comuni e del patrimonio materiale e immateriale delle comunità locali;
 - d) gestiscono attività di informazione, assistenza ed accoglienza turistica, nel rispetto della normativa vigente in materia di erogazione dei servizi turistici;
 - e) promuovono e sviluppano attività ricreative ed educative in ambito turistico, rivolte alla popolazione locale;
 - f) raccolgono e archiviano il patrimonio materiale ed immateriale della comunità locali, anche al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla legge regionale 20 luglio 2021, n. 7 (Istituzione e disciplina del Registro regionale dei Comuni con prodotti De.Co.).

Art. 4

(Albo regionale delle Pro Loco)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è tenuto presso la struttura della Giunta regionale competente per materia l'albo regionale delle Pro Loco, già istituito con legge regionale 18/2014.
2. Può essere iscritta all'albo regionale la Pro Loco in possesso dei seguenti requisiti fondamentali:
 - a) statuto improntato a principi di democraticità e trasparenza, che assicuri la libera adesione, partecipazione e accesso, senza discriminazione alcuna, ai cittadini interessati e preveda la pubblicità delle sedute del consiglio di amministrazione;
 - b) disponibilità di locali sociali idonei a garantire un'ampia partecipazione alla vita sociale dell'associazione.
3. Il venir meno di uno dei requisiti fondamentali previsti al comma 2 determina la cancellazione d'ufficio dall'albo regionale.
4. Le modalità di gestione dell'albo e ulteriori requisiti necessari alle Pro Loco per la relativa iscrizione sono disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 9.
5. L'iscrizione all'albo di cui al comma 1 costituisce condizione indispensabile per:
 - a) partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni turistiche Pro Loco, nei casi stabiliti dalla legge;
 - b) gestire uffici per l'informazione e l'accoglienza dei turisti, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la gestione del servizio;
 - c) fruire della denominazione "Pro Loco";
 - d) richiedere il nulla osta per l'istituzione dei Servizi di Informazione e Accoglienza Turistica (SIAT) di cui all'articolo 6;
 - e) accedere ai bandi per la concessione dei contributi ed incentivi di cui all'articolo 7;

f) consentire ai propri aderenti l'esercizio delle attività turistiche di cui all'articolo 8.

6. L'albo regionale delle Pro Loco è pubblicato ed è aggiornato annualmente in apposita sezione del sito della Regione, in cui sono pubblicati, a cura delle stesse, anche i progetti, le manifestazioni e le iniziative promosse sul territorio regionale dalle singole associazioni.

Art. 5

(Unioni di associazioni Pro Loco)

1. Si considerano riconosciute ai sensi dell'articolo 1, comma 2 e per gli effetti delle disposizioni della presente legge le Unioni di associazioni Pro Loco:

a) iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), quali reti associative nazionali ai sensi dell'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 117/2017 e costituite da sole Pro Loco;

b) rappresentative di almeno il 30 per cento, su base provinciale, delle sole Pro Loco iscritte nell'albo regionale di cui all'articolo 4; la verifica della sussistenza e del mantenimento della rappresentatività è rimessa alla struttura della Giunta regionale competente per materia e secondo le modalità da stabilirsi nel regolamento di cui all'articolo 9.

2. Le Unioni di associazioni Pro Loco, nelle loro articolazioni territoriali, regionale e provinciali, possono concorrere in via diretta alla promozione e alla valorizzazione turistica e territoriale della Campania.

3. La Regione definisce forme di consultazione delle Unioni di associazioni Pro Loco nell'ambito della programmazione regionale in materia di turismo.

Art. 6

(Servizi di Informazione e Accoglienza Turistica)

1. Le Pro Loco, regolarmente iscritte all'albo regionale e dotate delle attrezzature e risorse idonee a garantire la continuità del servizio, possono richiedere alla struttura della Giunta regionale competente per materia, il nulla osta per l'istituzione e lo svolgimento dei Servizi di Informazione e Accoglienza Turistica (SIAT) disciplinati dall'articolo 26 della legge regionale 18/2014.

Art. 7

(Contributi e Incentivi)

1. La Regione, nei limiti delle risorse attribuite con legge di bilancio, incentiva le attività delle Pro Loco iscritte nell'albo regionale e delle Unioni di associazioni Pro Loco con sede nel territorio regionale, attraverso la concessione di contributi finalizzati a progetti specifici, manifestazioni e iniziative di carattere comunale o territoriale, in relazione ai programmi di attività redatti in coerenza con la programmazione regionale in materia di turismo e con la programmazione del Polo Turistico Locale (PTL) di riferimento di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 18/2014 e secondo le modalità stabilite dal Regolamento di attuazione di cui all'articolo 9.

2. Alle Pro Loco che, ai sensi delle disposizioni vigenti, hanno richiesto ed ottenuto il nulla osta per l'istituzione dell'ufficio SIAT è dovuto un contributo per le spese documentate nei limiti degli stanziamenti di bilancio regionale.

3. La Regione può assegnare alle strutture regionali e provinciali delle Unioni di associazioni Pro Loco riconosciute e operanti sul territorio regionale ai sensi dell'articolo 5, che abbiano istituito degli uffici di coordinamento, un contributo da stabilirsi annualmente dalla Giunta regionale e secondo le disponibilità di bilancio.

4. I contributi sono assegnati con cadenza annuale e liquidati entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di riferimento.

5. Le modalità e i criteri per l'assegnazione, la liquidazione, anche in acconto, dei contributi e le relative modalità di rendicontazione sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 9. Le Pro Loco iscritte nel RUNTS rendicontano i contributi di cui al presente articolo ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 117/2017, utilizzando gli schemi di bilancio adottati con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 5 marzo 2020, n. 39 (Adozione della modulistica di bilancio degli enti del Terzo settore).

Art. 8

(Esercizio dell'attività turistiche)

1. I soggetti aderenti alle Pro Loco iscritte all'albo regionale possono svolgere attività di semplice accompagnamento di visitatori per fini divulgativi delle tradizioni locali e del patrimonio culturale, ambientale, artistico e naturalistico e, a condizione che le suddette attività:

- a) siano realizzate nel rispetto della normativa nazionale in materia e in particolare della legge 13 dicembre 2023, n. 190 (Disciplina della professione di guida turistica) e del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);
- b) siano realizzate temporaneamente, occasionalmente e gratuitamente;
- c) siano realizzate per conto delle Pro Loco nelle località di appartenenza;
- d) non siano realizzate in Istituti e luoghi della cultura ai sensi della normativa vigente;
- e) non ricadano tra le attività professionali turistiche per il cui esercizio è richiesta una specifica abilitazione, autorizzazione o riconoscimento ai sensi della legge regionale 16 marzo 1986, n. 11 (Norme per la disciplina delle attività professionali turistiche).

Art. 9

(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento di attuazione nel quale sono stabilite:

- a) le modalità di gestione dell'albo regionale, nonché le modalità di iscrizione, di verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 e di cancellazione;
- b) eventuali ulteriori requisiti di iscrizione;
- c) le modalità di verifica della sussistenza e del mantenimento della rappresentatività delle Unioni di associazioni Pro Loco, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b);
- d) le modalità e i criteri per l'assegnazione e la liquidazione dei contributi di cui all'articolo 7, nonché le relative modalità di rendicontazione.

Art. 10

(Piattaforma digitale)

1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, è istituita presso la struttura della Giunta regionale competente per materia, la piattaforma digitale Pro Loco Campania.it ed è fatto obbligo alle Pro Loco di pubblicare, su detta piattaforma, la programmazione delle attività, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 9.

2. All'attuazione della piattaforma digitale di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Al fine di garantire livelli di efficienza tecnica e operativa per l'applicazione del presente articolo, è possibile attingere alla graduatoria regionale relativa al concorso

pubblico, per titoli ed esami , per il reclutamento di novantotto posti di ex categoria C, profilo professionale di istruttore sistemi informativi e tecnologie , confermata in via definitiva con decreto del Direttore generale della Direzione generale per le risorse umane n. 96 del 27 settembre 2022, nei limiti della capacità assunzionali di spesa dell'ente.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, si provvede per euro 350.000,00 per l'anno 2025 ed euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 3, Titolo I e incremento della medesima somma della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario regionale per il triennio 2025/2027.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, comma 2, si provvede per euro 150.000,00 per l'anno 2025, per euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, mediante prelevamento dalla Missione 20, Programma 3, Titolo I e incremento della medesima somma della Missione 7, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario regionale per il triennio 2025/2027.

Art. 12

(Abrogazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge gli articoli 23, 24 e 25 della legge regionale 18/2014 sono abrogati.

Art. 13

(Disposizioni transitorie)

1. Le Pro Loco, già iscritte all'albo regionale alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano tutti gli effetti derivanti dall'iscrizione fino al completamento delle procedure di adeguamento previste dalla legge stessa, da effettuarsi entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore.

Art. 14

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Testo unificato ad iniziativa dei Consiglieri regionali Andrea Volpe e Giovanni Mensorio.

Assegnato per l'esame alla III Commissione Consiliare Permanente (Attività produttive - Programmazione, Industria, Commercio, Turismo, Lavoro ed altri settori produttivi).

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 ottobre 2025.

Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 33.

“Disposizioni per l’istituzione, il potenziamento e l’integrazione dei servizi di assistenza psicologica ai pazienti oncologici e onco-ematologici”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità e principi)

1. La Regione Campania, al fine di tutelare i diritti sociosanitari degli individui, promuove il miglioramento dell’offerta assistenziale rivolta ai pazienti oncologici e onco-ematologici, nonché ai loro familiari e caregiver, attraverso la valorizzazione delle cure psico-oncologiche.

2. Nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la presente legge riconosce e tutela il diritto di ogni paziente oncologico e onco-ematologico della Regione ad accedere alle cure psico-oncologiche. Le strutture sanitarie regionali che erogano cure psico-oncologiche per assicurare il rispetto della dignità e dell’autonomia della persona, il bisogno di salute, l’equità nell’accesso all’assistenza, la qualità delle cure e la loro appropriatezza in merito alle specifiche esigenze garantiscono un programma di cure personalizzate per il malato, per i suoi familiari e caregiver, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) tutelare la dignità e l’autonomia della persona;
- b) alleviare il distress emozionale e promuovere il benessere psico-sociale al fine di migliorare la qualità di vita delle persone con tumore e delle loro famiglie in ogni fase di malattia;
- c) sostenere in ambito sanitario e psicosociale pazienti, familiari e caregiver;
- d) garantire appropriatezza ed equità psicologica e sociale nel processo di cura integrata ospedale-territorio.

Art. 2

(Promozione dei servizi di assistenza psico-oncologica)

1. La Regione, al fine di favorire la realizzazione delle finalità di cui all’articolo 1 e in conformità agli obiettivi contenuti nel documento recante “Revisione delle Linee Guida organizzative e delle raccomandazioni per la Rete Oncologica che integra l’attività ospedaliera per acuti e post acuti con l’attività territoriale”, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 17 aprile 2019, promuove l’inserimento dei servizi di assistenza psico-oncologica nella Rete Oncologica Regionale per i malati oncologici e oncoematologici e i loro familiari e caregiver, per l’equipe oncologica e per gli operatori sanitari dei reparti ospedalieri e dei servizi territoriali di oncologia, mediante:

- a) apposite convenzioni stipulate dalla Regione con enti preposti alla formazione scientifica, quali le Università, l’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) e le società scientifiche riconosciute e operanti nel settore, per la formazione, l’aggiornamento e l’implementazione delle

competenze psico-oncologiche, a partire dal personale sanitario già in organico presso le strutture sanitarie regionali, le Aziende Sanitarie Locali (ASL) e gli ospedali;

b) il potenziamento di un modello organizzativo nella Rete Oncologica Regionale che prevede l'approccio multidisciplinare-multiprofessionale integrato dalle differenti specialità, tra le quali la psico-oncologia da realizzare mediante la presenza di almeno uno psicoterapeuta esperto in psico-oncologia in tutti i Gruppi Oncologici Multidisciplinari (GOM) regionali, come previsto nei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) della Rete Oncologica Campana (ROC) approvati e rieditati annualmente con decreto regionale;

c) la presenza di uno psicoterapeuta, esperto in psico-oncologia nelle unità operative territoriali delle Aziende sanitarie regionali, nelle Aziende Ospedaliere (AO) e nelle Aziende Ospedaliere Universitarie (AOU), anche l'IRCCS, che si integra all'interno delle équipe multidisciplinari e multiprofessionali, nei PDTA per patologie oncologiche, anche attraverso la partecipazione alle riunioni multidisciplinari (Tumor Board e Multidisciplinary Team) dei GOM, nelle fasi dell'accoglienza, della comunicazione, della diagnosi, della valutazione psicodiagnostica, del trattamento e del follow-up.

Art. 3

(Aree di intervento)

1. Le aree di intervento di pertinenza dell'esperto in psico-oncologia comprendono l'individuazione di fattori di rischio psicologico e il trattamento di disturbi psico-patologici eventualmente presenti, la facilitazione del processo di accettazione e di adattamento alla malattia oncologica nel corso della sua evoluzione, la promozione della relazione terapeutica con il team curante e il sostegno del paziente sul piano emotivo, la tempestività della presa in carico oncologica, una dimissione protetta con indicazione psico-oncologica territoriale-domiciliare ed una riabilitazione psico-oncologica.
2. Nell'ambito di cui al comma 1, lo psicoterapeuta esperto in psico-oncologia interviene, in particolare:
 - a) per il riconoscimento precoce del distress emozionale, delle conseguenze emotive della malattia oncologica sul paziente, sui familiari e i caregiver;
 - b) per offrire il proprio contributo alla realizzazione dell'integrazione funzionale all'interno del team multidisciplinare;
 - c) per realizzare l'integrazione funzionale all'interno del team multidisciplinare;
 - d) per organizzare l'assistenza psicologica domiciliare;
 - e) per partecipare alla definizione dei percorsi diagnostico-terapeutici e assistenziali;
 - f) nei percorsi di Telemedicina e del Recovery Plan Oncologico e nel Piano Terapeutico Riabilitativo Oncologico Individuale (PTROI);
 - g) nei percorsi di oncologia diffusa per il superamento delle barriere ed ostacoli alla cura dei bisogni psicosociali fino al reinserimento sociale e al fine vita, con la finalità di ridurre i costi diretti ed indiretti della malattia;
 - h) per interventi di supporto agli operatori sanitari per la prevenzione del burn-out;
 - i) per promuovere programmi di prevenzione del disagio psicologico per i pazienti oncologici e onco-ematologici, i loro familiari e caregiver;
 - l) nel momento della comunicazione della diagnosi e in tutte le comunicazioni cliniche rilevanti nel percorso oncologico e onco-ematologico;
 - m) nei programmi di supporto al lutto per i familiari e i caregiver dei pazienti deceduti.

Art. 4

(Disposizioni di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della pianificazione regionale in materia di formazione del personale del servizio sanitario regionale, provvede, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente, a definire gli ambiti di intervento dell'assistenza psico-oncologica nella Rete Oncologica Regionale, dando avvio alle procedure per:

- a) l'individuazione degli enti preposti per la formazione scientifica in psico-oncologia, quali le Università, l'IRCCS e le Società scientifiche riconosciute e operanti nel settore; la Regione, inoltre, promuove presso le singole aziende sanitarie corsi di aggiornamento in psico-oncologia rivolti a tutto il personale sanitario coinvolto nel processo di cura dei pazienti oncologici e onco-ematologici;
- b) la stipula delle relative convenzioni;
- c) l'individuazione del personale psico-oncologico già in organico presso le aziende sanitarie regionali e la ROC ai fini del potenziamento dei percorsi di cura dei pazienti oncologici e onco-ematologici.

2. La Giunta regionale individua, in via proporzionale, per ciascuna provincia le AO coinvolte nel servizio.

Art. 5

(Osservatorio regionale per l'assistenza psico-oncologica)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, la Giunta regionale istituisce l'Osservatorio regionale permanente sull'assistenza psico-oncologica, di seguito denominato Osservatorio, con sede presso l'Assessorato alla sanità.

2. L'Osservatorio è composto da:

- a) l'Assessore regionale competente in materia di sanità, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- b) il Presidente della Commissione consiliare regionale competente in materia di sanità o suo delegato;
- c) il direttore della Direzione generale Tutela della salute e Coordinamento del sistema sanitario regionale, o suo delegato;
- d) cinque rappresentanti di enti e/o società scientifiche del settore di assistenza psico-oncologica presenti sul territorio regionale, di cui uno operante nell'ambito dell'età evolutiva;
- e) un rappresentante del mondo universitario con competenze specifiche in psico-oncologia;
- f) due rappresentanti di associazioni e/o enti dei malati;
- g) due rappresentanti dei dipartimenti di salute mentale delle ASL;
- h) un rappresentante della rete oncologica campana;
- i) due rappresentanti dell'Ordine degli psicologi della Campania.

3. All'Osservatorio è garantito il necessario supporto tecnico, amministrativo e funzionale dalle strutture regionali individuate nel rispetto della normativa vigente.

4. La partecipazione all'Osservatorio è svolta a titolo gratuito e non dà diritto ad alcun tipo di compenso o indennità di natura equivalente e rimborso spese.

Art. 6

(Compiti e funzioni dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio in particolare:

- a) provvede alla rilevazione, all'analisi, anche comparativa e al monitoraggio dei dati inerenti all'ambito di applicazione della presente legge;
- b) svolge indagini, studi, ricerche e attiva collaborazioni in materia di assistenza psico-oncologica, anche in relazione ai dati ed alle analisi di cui alla lettera a);
- c) elabora proposte e progetti per l'effettiva realizzazione dei principi di cui alla presente legge, al fine di favorire l'applicazione degli interventi psico-oncologici all'interno dei protocolli operativi del sistema sanitario regionale in materia di contrasto alle malattie oncologiche;
- d) svolge attività di monitoraggio degli effetti delle politiche intraprese, valutando l'efficacia degli interventi regionali;
- e) svolge attività di ricerca clinica e valutazione degli esiti psicologici (riduzione del distress, qualità della vita, adesione ai trattamenti).

2. Per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni di cui al comma 1, l'Osservatorio può avvalersi anche del supporto di società scientifiche, degli enti di ricerca e delle Università.

3. L'Osservatorio riferisce al Consiglio regionale con cadenza annuale.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dalla promozione della presente legge e per le finalità della stessa, quantificati in euro 60.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, si fa fronte mediante prelevamento dalla Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 3 "Altri fondi", Titolo I "Spese in conto corrente" e contestuale incremento della medesima somma della Missione 13, Programma 7, Titolo I del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.

2. Per le annualità successive al 2025 si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendono necessarie.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Testo unificato ad iniziativa dei Consiglieri regionali Massimiliano Manfredi, Carmela Fiola e Tommaso Pellegrino.

Assegnato per l'esame alla V Commissione Consiliare Permanente (Sanità e Sicurezza Sociale).

Approvato dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 ottobre 2025.

Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 34.

“Iniziative a sostegno della diffusione della musica classica e lirica e del teatro tra i giovani della Campania”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Campania, in attuazione delle finalità statutarie e nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale, riconoscendo la musica classica e lirica e il teatro quali strumenti di formazione culturale, di aggregazione sociale e inclusione, sostiene la loro diffusione tra i giovani campani.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione organizza un sistema di diffusione e promozione tra le giovani generazioni, attraverso iniziative volte:

- a) alla creazione di reti a livello regionale tra le scuole, le università e gli organismi di formazione musicale e teatrale per l'elaborazione di progetti comuni di formazione musicale e teatrale, che promuovono il dialogo interculturale;
- b) alla costituzione di partenariati tra le istituzioni scolastiche, le università e i teatri della regione Campania che incentivano e agevolano l'accesso dei giovani campani ai percorsi di formazione teatrale e musicale;
- c) alla creazione e alla diffusione della Card Giovani-Opera, Musica e Teatro, volta a consentire l'accesso gratuito e agevolato agli spettacoli di musica classica, lirica e teatrali, i cui servizi e utilizzo sono disciplinati dalle Linee guida di cui al successivo articolo 3.

Art. 2

(Destinatari)

1. Sono destinatari della presente legge:

- a) i cittadini residenti sul territorio regionale di età compresa tra i quattordici e i trentaquattro anni;
- b) gli istituti scolastici e le università in forma singola o associata;
- c) le associazioni universitarie e i forum dei giovani comunali, provinciali e regionale della Campania in forma singola o associata.

Art. 3

(Attuazione)

1. Per le finalità e l'attuazione della presente legge, la Giunta regionale adotta apposite Linee guida, sentita la commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore.

Art. 4

(Forme del sostegno regionale)

1. Il sostegno finanziario della Regione si attua mediante l'erogazione di contributi:
 - a) per la creazione di progetti di reti e di partenariati a livello regionale di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) della presente legge;
 - b) per la realizzazione di un sistema di scontistica e agevolazione economica che promuova la partecipazione agli spettacoli e l'accesso ai corsi di teatro e di musica;
 - c) per garantire l'accesso gratuito ai giovani con disabilità alla formazione, ai laboratori artistico-musicali, teatrali e operistici ed a tutti i servizi previsti dalla presente legge;
 - d) per le attività di comunicazione e diffusione di quanto previsto dalle lettere a), b) e c).

Art. 5

(Criteri di ammissibilità e valutazione dei progetti)

1. I criteri generali di ammissibilità e di valutazione dei progetti di cui all'articolo 4 e dei progetti in materia di formazione musicale e teatrale sono definiti con le Linee guida previste dall'articolo 3.
2. Le Linee guida individuano, altresì, la struttura competente della Giunta regionale alla realizzazione del sistema di scontistica e agevolazione economica di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4.

Art. 6

(Monitoraggio degli interventi)

1. La Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente, con cadenza biennale, una relazione contenente tutte le informazioni utili a monitorare il processo di attuazione degli interventi di sostegno previsti dalla presente legge.

Art. 7

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificabili in euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2025, si provvede con prelevamento dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 e incremento della medesima somma della Missione 5, Programma 20, Programma 3, Titolo 1 e incremento della medesima somma della Missione 5, Programma 2, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2025-2027.
2. Per le annualità successive al 2025 si provvede, nel rispetto degli equilibri di bilancio, con le rispettive leggi di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Campania.
- La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
- E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa del Consigliere Andrea Volpe.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 14 febbraio 2024 con il n. 349 del registro generale ed assegnata per l'esame alla VI Commissione Consiliare Permanente (Istruzione e Cultura, Ricerca scientifica, Politiche sociali).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 2 ottobre 2025.

Legge regionale 16 ottobre 2025, n. 35.

“Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere) ed adeguamenti normativi”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54)

1. Alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54 (Coltivazione di cave e torbiere) sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l'articolo 9bis è aggiunto il seguente:

“9ter. Per i siti di cava esistenti lungo la dorsale collinare dei Monti Tifatini e individuate dal vigente Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) in aree di crisi e in zone altamente critiche, non sono consentite ulteriori attività estrattive fino all’approvazione del nuovo PRAE che dispone specifiche norme per la loro riqualificazione, tenendo conto delle criticità ambientali e territoriali in cui gli stessi siti ricadono.”.

Art. 2

(Modifiche alla legge regionale 22 giugno 2017, n. 16)

1. Alla legge regionale 22 giugno 2017, n. 16 (Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici non facenti parte della rete di trasmissione nazionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 5, comma 1, le parole “alla Giunta regionale” sono sostituite dalle seguenti: “alla Città metropolitana o all’Amministrazione provinciale territorialmente competente. Se l'impianto interessa il territorio di due o più province la richiesta di autorizzazione è inoltrata all'ente nel cui territorio è presente la maggiore estensione della linea elettrica progettata. L’Amministrazione provinciale competente al rilascio dell'autorizzazione è tenuta a coinvolgere nel procedimento le Amministrazioni provinciali interessate”.

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 6 novembre 2018, n. 37)

1. Alla legge regionale 6 novembre 2018, n. 37 (Produzioni da fonti rinnovabili) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 11, comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) le parole “, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28/2011” sono soppresse;

2) alla lettera b) le parole “ai sensi dell’articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 387/2003” e, al secondo capoverso, le parole da “Ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 28/2011” fino “alle amministrazioni interessate”, sono soppresse;

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2 bis. In attuazione del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), nelle aree oggetto di repowering-revamping di impianti preesistenti localizzati in aree agricole, la mitigazione dell’impatto sul paesaggio è ottenuta con il rispetto della distanza minima tra gli aerogeneratori di progetto e quelli esistenti, autorizzati o dismessi, di cinque diametri nella direzione prevalente del vento e di tre diametri nella direzione perpendicolare a quella prevalente del vento.”.

Art. 4

(Invarianza finanziaria)

1. All’attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa dei Consiglieri Gennaro Oliviero e Luca Cascone.

Acquisita dal Consiglio regionale in data 3 ottobre 2025 con il n. 483 del registro generale ed assegnata per l'esame alla IV Commissione Consiliare Permanente (Urbanistica, Lavori Pubblici, Trasporti).

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta dell'8 ottobre 2025.